



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 42

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 26 settembre 2006

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 29
2 ^a - Giustizia	» 37
5 ^a - Bilancio	» 38
6 ^a - Finanze e tesoro	» 41
7 ^a - Istruzione	» 47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 58
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 62
11 ^a - Lavoro	» 66
12 ^a - Igiene e sanità	» 77
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 81
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 84

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 92
---	----------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 94
2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	» 96
3 ^a - <i>Affari esteri - Pareri</i>	» 97
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 98
10 ^a - <i>Industria, commercio, turismo - Pareri</i>	» 104

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 105
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 26 settembre 2006

13ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PASTORE

indi del Presidente
NANIA

indi del Vice Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 11,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

1) *Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 5617/03 RGNR – n. 6259/03 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano*

2) *(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, per il reato di cui agli articoli 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 5 luglio e proseguito nella seduta del 26 luglio e del 19 settembre 2006.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e ricorda che nella seduta odierna avrebbe dovuto aver luogo l'audizione del senatore Iannuzzi ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Il senatore Iannuzzi ha peraltro fatto sapere di non poter essere presente questa settimana e ha chiesto il rinvio dell'audizione alla prossima.

Dopo brevi interventi dei senatori PASTORE, LUSI e STRACQUADANIO, la Giunta conviene di rinviare l'audizione prevista per oggi stabilendo che alla stessa si debba comunque procedere nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame del seguente documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, per il reato di cui agli articoli 595, 61, n. 10, e 99, comma 4, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

Il PRESIDENTE avverte che anche in relazione al documento in titolo il senatore Iannuzzi ha chiesto che la sua audizione possa aver luogo nella prossima settimana.

Analogamente a quanto deciso in relazione al Doc. IV-ter, n. 1, la Giunta conviene di rinviare alla prossima settimana l'audizione del senatore Iannuzzi.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

Esame dei seguenti affari assegnati:

1) Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Novi

Il PRESIDENTE informa che, in data 21 settembre 2006, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma con ricorso n. 5 depositato il 2 marzo 2006, e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 18 luglio 2006, n. 320, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio 2006.

Il ricorso è stato presentato nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 30 giugno 2004, con riferimento alla dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Novi.

L'ordinanza di ammissione del conflitto è stata notificata al Senato in data 18 settembre 2006.

In data 21 settembre 2006, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma con il predetto ricorso n. 5.

In particolare, con tale ricorso il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla citata deliberazione del 30 giugno 2004 con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità di alcune dichiarazioni del senatore Emiddio Novi, rispetto alle quali pende un giudizio civile.

Il Tribunale romano, in funzione di giudice monocratico civile, riferisce che i dottori De Gaudio Marco e altri, tutti magistrati con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato l'8 aprile 2002 – assumendo di essere stati diffamati e danneggiati da alcuni articoli a firma del giornalista Roberto Paolo («La vendetta dei P.M. puniti – Contro Cordova la vendetta dei P.M. puniti» del 19 gennaio 2002; «Veleno in Procura – L'ultimo ricatto contro Cordova – I P.M. minacciano la fuga in massa» del 25 gennaio 2002; «Veleno in Procura – Ce l'hanno con Cordova perché ha messo ordine» del 26 gennaio 2002; «Procura dei veleni – Caso Cordova, nuova spaccatura» del 3 febbraio 2002; «Procura dei veleni – Caso Cordova il bluff dei P.M. ribelli» del 7 febbraio 2002) e da un articolo a firma del senatore Emiddio Novi («Il Palazzo brucia e c'è chi pensa a spargere veleni» del 7 febbraio 2002), tutti pubblicati sul quotidiano «Roma», edito dalla società Edizione di Roma, diretto da Luigi Casciello – hanno convenuto in giudizio i predetti giornalisti Roberto Paolo e Luigi Casciello, nonché il senatore Emiddio Novi per sentirli condannare al risarcimento dei danni, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e alla pubblicazione dell'emananda sentenza.

Costituendosi nel giudizio principale, i resistenti eccepivano l'esimente del diritto di cronaca per le dichiarazioni del giornalista Paolo e, relativamente alle dichiarazioni del senatore Novi, l'insindacabilità delle medesime a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Roma evidenzia di aver ritenuto fondata l'eccezione di insindacabilità in relazione a due articoli «Veleno in Procura – Ce l'hanno con Cordova perché ha messo ordine» del 26 gennaio 2002, «Procura dei veleni – Caso Cordova il bluff dei P.M. ribelli» del 7 febbraio 2002 a firma del giornalista Paolo, posto che in detti articoli lo stesso si era limitato a trascrivere fedelmente alcuni brani di due interpellanze parlamentari rivolte dal senatore Novi al Ministro della giustizia nel corso della seduta pubblica del Senato della Repubblica in data 25 gennaio 2002. Al contrario, il Tribunale di Roma osserva di non aver ritenuto che tutte le opinioni espresse nell'articolo «Il Palazzo brucia e c'è chi pensa a spargere veleni», sottoscritto dal senatore Novi risultassero riferibili al contenuto delle stesse interpellanze e, per tale ragione, di aver trasmesso gli atti al Senato della Repubblica affinché valutasse la ricorrenza della garanzia dell'insindacabilità.

Il Senato della Repubblica, con la deliberazione dell'Assemblea, adottata nella seduta del 30 giugno 2004, approvò la proposta della Giunta

delle elezioni e delle immunità parlamentari volta a dichiarare che, nel caso di specie, tutte le affermazioni del senatore Novi, oggetto del giudizio, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Dalla lettura della richiamata proposta risulta che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dopo aver rilevato che effettivamente non tutte le opinioni espresse dal Novi trovano riscontro nelle interpellanze a sua firma, tuttavia, aveva ritenuto che tali riscontri risultavano comunque ravvisabili in altri atti parlamentari dallo stesso posti in essere al fine di «dimostrare il teorema secondo cui la Procura di Napoli risponde a motivazioni extra-giuridiche nella scelta dei procedimenti cui dare impulso, nel rallentamento degli altri e, più in generale, nel tentativo di creare le condizioni per l'incompatibilità ambientale del procuratore Cordova».

Secondo il Tribunale di Roma, tale prospettazione non è condivisibile in quanto la prerogativa dell'insindacabilità non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da un nesso funzionale con le attività svolte nella sua qualità di membro del Parlamento. Inoltre, la semplice comunanza di argomento tra le dichiarazioni lesive rese in sede extraparlamentare e le opinioni espresse in sede parlamentare non è idonea ad estendere alle prime l'immunità prevista per le seconde e, in particolare, le allusioni presenti nello scritto del senatore, laddove lo stesso ebbe a dichiarare che i magistrati di Napoli erano arrivati a non incriminare ovvero ad assolvere non meglio specificati camorristi per evitare di dover indagare anche certi imprenditori legati ai partiti di sinistra («poi ci sono i maneggioni che insabbiavano o deviavano le inchieste sui rapporti tra sinistra imprenditrice e camorra»... «giudici che assolvono camorristi pur di non condannare qualche imprenditore legato alla sinistra»), configurano gravissime accuse alla magistratura napoletana, sia inquirente che giudicante, che non trovano alcun riscontro in nessuno dei passi di atti parlamentari che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha addotto a fondamento del proprio giudizio d'insindacabilità.

Pertanto, la delibera così adottata configura un uso non corretto delle prerogative attribuite al Senato della Repubblica in tema di insindacabilità delle opinioni dei propri membri e limita illegittimamente i poteri attribuiti dall'articolo 102 della Costituzione all'Autorità giudiziaria, impedendo l'esame della domanda di risarcimento da parte degli attori nei confronti del senatore Novi.

Il Tribunale di Roma chiede conclusivamente che la Corte costituzionale annulli la deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea del Senato nella seduta del 30 giugno 2004 in relazione all'articolo a firma del senatore Emiddio Novi intitolato «Il Palazzo brucia e c'è chi pensa a spargere veleni», «quantomeno in riferimento all'opinione da questi espressa in ordine all'asserito mancato perseguimento penale da parte dei magistrati napoletani di alcuni camorristi asseritamente legati a non meglio precisati imprenditori vicini ai partiti di sinistra» e, conseguente-

mente, dichiarare che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che le suddette dichiarazioni concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In proposito va ricordato che la deliberazione del Senato del 30 giugno 2004 aveva ritenuto l'insindacabilità delle dichiarazioni contenute nell'articolo del 7 febbraio 2002, delle quali specificamente viene contestata la riconducibilità all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, in quanto ricollegabili alla seguente attività parlamentare tipica: e cioè sia all'interpellanza 2-00122, presentata dal senatore Novi il 25 gennaio 2002 (quindi 13 giorni prima della pubblicazione dell'articolo), sia alla seguente attività parlamentare tipica di Novi: l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 10 novembre 1998; l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 23 aprile 1999; l'intervento del senatore Novi nella seduta della Commissione antimafia del 10 ottobre 2000 e la conseguente relazione di minoranza (*Doc. XXIII, n. 46-bis*); l'interpellanza 2-00104 e la descrizione datane nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2001, nell'Assemblea del Senato, ad opera dello stesso senatore Novi; l'intervento nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del Senato del 5 dicembre 2001.

Il Presidente ricorda infine che, sulla base dei precedenti, le decisioni della Giunta sono state – salvo un unico caso nel 1996 – costantemente a favore della costituzione in giudizio.

Si apre la discussione, nella quale intervengono i senatori MANZIONE, DI LELLO FINUOLI, STRACQUADANIO, BERSELLI, CASSON e LUSI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente.

2) Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento civile riguardante l'onorevole Dalla Chiesa, senatore all'epoca dei fatti

Il PRESIDENTE informa che, in data 21 settembre 2006, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma con ricorso n. 6 depositato il 2 marzo 2006, e dichiarato

ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 18 luglio 2006, n. 321, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio 2006.

Il ricorso è stato presentato nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 23 marzo 2005, con riferimento alla dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Dalla Chiesa, senatore all'epoca dei fatti.

L'ordinanza di ammissione del conflitto è stata notificata al Senato in data 18 settembre 2006.

In data 21 settembre 2006, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma con il predetto ricorso n. 6.

In particolare, il Tribunale di Roma, sezione prima civile, in composizione monocratica, con tale ricorso, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla citata delibera adottata il 23 marzo 2005, con la quale – in conformità alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – è stato dichiarato che i fatti per i quali è pendente un giudizio civile nei confronti del senatore Nando Dalla Chiesa costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma osserva di essere chiamato a giudicare della domanda, previo accertamento del reato di diffamazione, di risarcimento dei danni avanzata dall'onorevole Cesare Previti nei confronti del senatore Nando Dalla Chiesa, conseguente alla pubblicazione di tre articoli, a firma del convenuto, avvenuta il 3 maggio, il 5 maggio e il 14 luglio 2004, sul quotidiano «L'Unità». Il Tribunale di Roma, preliminarmente, rileva che l'onorevole Cesare Previti contesta il contenuto degli articoli citati nella parte in cui si afferma che egli, nella gestione dell'eredità della Marchesa Anna Maria Casati Stampa, «dopo aver patrocinato le ragioni della parte offesa, si offrì in soccorso alla parte vincente» provvedendo alla cessione, ad un prezzo irrisorio e dilazionato, di un immobile e di altri beni mobili all'onorevole Berlusconi, che si sarebbe giovato di tale operazione negoziale. Il Tribunale evidenzia altresì che l'onorevole Cesare Previti ritiene siffatte affermazioni false e prive di fondamento e dirette a fornire di lui un'immagine negativa con il preciso obiettivo di screditare la persona dell'onorevole Berlusconi e delle persone a lui più vicine.

A parere del Tribunale medesimo, la delibera impugnata, nell'approvare la proposta con cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse dal senatore Nando Dalla Chiesa, non ha correttamente inteso il concetto di nesso funzionale tra dichiarazioni ed attività parlamentare come enucleabile dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. In particolare, il Tribunale di Roma osserva come la Corte costituzionale abbia affermato che le «dichiarazioni del parlamentare rese all'esterno degli organi parlamentari sono insindaca-

bili solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti della dichiarazione stessa con atti parlamentari». Secondo il Tribunale, gli articoli pubblicati sul quotidiano «L'Unità» non si possono ritenere in alcun modo collegati alla attività istituzionale del senatore Dalla Chiesa. Dunque, ad avviso del ricorrente, ai fatti per cui è in corso il processo non sarebbe applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, quindi, la delibera di insindacabilità del 23 marzo 2005 sarebbe viziata.

In proposito va ricordato che la deliberazione di insindacabilità venne adottata sulla base di una proposta della Giunta adottata a maggioranza e che tale proposta si fondava sul presupposto che «in una controversia tra parlamentari, esistono mezzi di tutela non giurisdizionali che consentono ad ambedue le parti di rappresentare la propria posizione, il che riduce l'offensività delle affermazioni ad un livello accettabile per soggetti aventi un rilievo pubblico. Infatti, la battaglia politica rappresenta un contesto nel quale, anche in assenza di atti formali, può essere espresso un giudizio politico verso altri parlamentari, i cui affari non sono mai completamente privati in quanto si traducono in elementi qualificanti della condotta pubblica e del giudizio che sollecitano nell'elettorato. Evidenziare tali elementi non può essere inibito ad un rappresentante della sovranità popolare, se non a rischio di irrigidire il dibattito politico oltre il consentito da un sistema compiutamente democratico» (vedi in tal senso il *DOC. IV-quarter*, n. 26 della XIV legislatura).

Il Presidente ricorda infine che, sulla base dei precedenti, le decisioni della Giunta sono state – salvo un unico caso nel 1996 – costantemente a favore della costituzione in giudizio.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

VERIFICA DEI POTERI

Proposta di indagine conoscitiva sulle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione Estero

Il presidente NANIA sottopone alla Giunta la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato la possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva – ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato – sulle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione estero, nell'ambito della quale procedere ad una serie di audizioni; la proposta, pervenuta da uno dei relatori per la circoscrizione estero, aveva ricevuto – nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato – il nulla osta dell'altro relatore e ten-

deva, nell'immediato, a consentire l'audizione del Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, dottor Claudio Fancelli.

Sulla proposta avanzata dal Presidente, intervengono ripetutamente i relatori per la circoscrizione Estero, Antonio BOCCIA e PASTORE, nonché i senatori LUSI, DI LELLO FINUOLI, TOFANI e CASSON.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Regione Piemonte

Sull'ordine dei lavori, il senatore CASSON precisa – anche a fronte di notizie di stampa che hanno divulgato gravi imprecisioni sulla posizione propria e del senatore Antonio Boccia in ordine all'esame dei ricorsi incentrati sulla questione del 3 per cento – che nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato nessuna forma di ostruzionismo fu mai adombrata dal suo Gruppo. Egli sottopose invece un'esigenza procedurale – sulla quale l'Ufficio convenne – volta a prevenire diseconomie decisionali, nell'affrontare tale questione: è opportuno che ricorsi aventi ad oggetto la medesima *quaestio juris* siano decisi in modo omogeneo, il che può avvenire soltanto garantendo la massima contiguità cronologica nella trattazione delle relazioni attinenti alle Regioni nelle quali la questione si è posta.

Il senatore PASTORE concorda con la ricostruzione dei deliberati di Ufficio di Presidenza integrato testè offerta, ma precisa che essi partono dall'assunto che tutte le relazioni in questione presentino lo stesso margine di difficoltà; laddove invece emerga – dall'istruttoria di uno o più dei relatori, incaricati di esaminare la verifica dei poteri nelle Regioni oggetto dei ricorsi fondati sull'interpretazione della soglia del 3 per cento – l'esistenza di problematiche ulteriori, non è esigibile una rigida contiguità cronologica nelle decisioni, la quale inevitabilmente finirebbe per penalizzare l'esigenza di celere definizione della verifica dei poteri nelle Regioni già pronte per la decisione.

Il senatore Antonio BOCCIA dichiara che l'esigenza, da lui rappresentata in Ufficio di Presidenza integrato, era quella di garantire che il collegio giudicante su tutte le relazioni attinenti alla questione del 3 per cento fosse il medesimo; gli pare un'esigenza meritevole, sulla quale l'Ufficio convenne, ma non è irreversibile. Laddove i relatori prospettino diversità di problematiche, aggiuntive rispetto a quella del 3 per cento, l'Ufficio di Presidenza integrato dovrebbe poterle valutare, eventualmente per addivenire a nuove determinazioni.

Conclude il presidente NANIA, dichiarando meritevole l'esigenza di procedere in maniera il più possibile unitaria su problematiche omogenee, come è quella dei ricorsi attinenti all'applicazione della soglia del 3 per cento nel riparto dei seggi nelle Regioni in cui è stato attribuito un premio

di maggioranza. L'Ufficio di Presidenza integrato convenne sull'opportunità di dar corso comunque alla relazione per il Piemonte, essendo la prima ad essere stata depositata dal relatore competente; in ogni caso, si convenne di non procedere all'assunzione di decisioni definitive sulla questione del 3 per cento in Piemonte, prima che i relatori sulle altre Regioni interessate dalla medesima questione non avessero a loro volta illustrato la loro istruttoria.

Il senatore MANZIONE, relatore per la regione Piemonte, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando anzitutto che in data 13 aprile 2006, la lista «Forza Italia», per mezzo del proprio delegato Aldo Ravizza, ha presentato un ricorso all'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'Appello di Torino, chiedendo di dichiarare la nullità o l'irregolarità delle procedure di voto nel seggio di via Monte Rosa n. 165 del comune di Torino. In tale seggio, infatti, il senatore Aldo Scarabosio ha rilevato, in data 9 aprile 2006, che le urne destinate a contenere le schede elettorali non erano regolarmente sigillate. Tale irregolarità è stata accertata alle ore 12.45. Al riguardo, l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'Appello di Torino, dato atto della presentazione di detta istanza, non ha adottato alcun provvedimento in merito, trattandosi di questione che esula dalla competenza dell'Ufficio stesso, a norma dell'articolo 79 d.P.R. n. 361/1957 richiamato dall'articolo 27 d.lgs. n. 533/1993 (Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale regionale per il Piemonte, p. 38).

Accertato che la doglianza attiene al seggio n. 594 del comune di Torino, durante il controllo generale preliminare dei dati elettorali si è rilevato che, ai fini delle parificazioni dei dati, il relativo verbale sezionale (che a pag. 18 dà atto del reclamo del candidato) non comporta problemi di parificazione; l'unica anomalia deriva dal fatto che l'adempimento di cui al §38 del verbale (pagina 65: accertamento della corrispondenza numerica delle cifre segnate nel presente verbale, nei verbali dell'ufficio distaccato della sezione e del seggio speciale con il numero di coloro che hanno votato nella sezione per l'elezione del Senato della Repubblica) non è stato effettuato, per cui, ai fini della redazione dei prospetti di cui all'articolo 6 del Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri, il relativo dato è stato attinto dai totali di pagina 41 del verbale. Si rileva che la giurisprudenza della Giunta è nel senso che le decisioni sui reclami presentati alle sezioni elettorali o agli uffici elettorali sono di sua competenza, potendosi essi affrontare alla stregua di esposti attinenti alla correttezza della procedura elettorale: nel mentre non si può che condividere il biasimo del candidato per il cattivo andamento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si deve comunque considerare che, ai fini del riscontro dei dati elettorali, nessuna contestazione di voti fu effettuata in quella sezione, che non registrò neppure alcun caso di voto nullo; anche a voler effettuare la detrazione dai voti complessivi di quelli conseguiti da tutte le liste in quella sezione, non deriverebbe alcuna alterazione dei risultati

della regione e, quindi, la prova di resistenza induce a non considerare significativa la situazione esposta ai fini di una revisione delle schede.

Il RELATORE – premesso che a carico dei senatori proclamati eletti nella regione non si sono riscontrate cause di ineleggibilità – passa quindi ad illustrare l'unico ricorso proposto nella regione Piemonte. In data 4 maggio 2006 Ugo Intini, candidato capolista della «Rosa nel Pugno» nelle elezioni per il Senato della Repubblica nella regione Piemonte ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la verifica dei poteri, contro la proclamazione a senatore del candidato Franco Turigliatto della lista «Rifondazione Comunista» deducendo l'erronea applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 533/1993 («Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»), come novellato dalla legge n. 270/2005. Il ricorrente chiede che alla lista «La Rosa nel Pugno» venga assegnato, sulla base dei voti validi espressi nella regione, il seggio ad essa spettante, e di essere proclamato, per l'effetto, senatore della Repubblica in luogo dell'eletto prima indicato.

L'articolo 1 decreto legislativo n. 533/1993 dispone, infatti, che il Senato venga eletto su base regionale e che l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti sia effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale; l'articolo 16 prevede che l'ufficio elettorale regionale (a) determini la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista; (b) individui: (1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi; (2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi; infine, l'articolo 17, commi 1 e 2, dispone che l'ufficio elettorale regionale, dopo aver proceduto ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*) (comma 1), verifichi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore (comma 2).

Di conseguenza, la normativa sopra richiamata distingue, a seconda dell'esito della verifica di cui al comma 2 dell'articolo 17, decreto legislativo n. 533/1993, due specifiche ipotesi: (a) nel caso di esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procedo quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1 (comma 3); (b) invece, per l'ipotesi in cui la verifica di cui al comma

2 abbia dato esito negativo (come accaduto nelle regioni in riferimento alle quali è stato proposto il ricorso), l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste (commi 4 e 5). Per ciascuna coalizione l'ufficio elettorale procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. *b*), n. 1 per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. L'ufficio elettorale regionale divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale (comma 6).

Pertanto, la disciplina richiamata opera un netto distinguo secondo che: (a) la coalizione o la lista con il maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi; (b) la coalizione o la lista con il maggior numero di voti non abbia invece conseguito tale quota di seggi. Ebbene, secondo il ricorrente, solo per la prima ipotesi (art. 17, comma 3) è previsto che il riparto dei seggi all'interno della coalizione avvenga tra le sole liste collegate che abbiano ottenuto sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi. Al contrario, per l'ipotesi di cui alla lettera *b*), poiché la medesima disposizione, *sub* commi 4 e seguenti, non contempla alcuna soglia di sbarramento al 3 per cento, la ripartizione dei seggi deve avvenire tra le altre coalizioni di liste o singole liste indipendentemente dalla circostanza che tale soglia del 3 per cento sia stata raggiunta. In tal senso deporrebbe il dettato di cui al comma 6, che, nel richiamare espressamente, per il riparto dei seggi, il precedente art. 16, comma 1, lettera *b*), numero 1, disposizione che, a sua volta, individua le «coalizioni che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi e contengano al loro interno almeno una lista che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi», ritiene sufficiente che la soglia di sbarramento sia superata da una sola lista coalizzata.

Per contro, la disposizione che prevede, per l'ipotesi di cui alla lett. a) (art. 17, comma 3), la quota di sbarramento per le diverse liste coalizzate non potrebbe essere applicata analogicamente: anzitutto, le ipotesi *sub* a) e *sub* b) non sono analoghe o simili, ma al contrario specificatamente differenti; e inoltre, in un sistema elettorale proporzionale in cui ogni lista ottiene seggi in ragione proporzionale dei voti ottenuti, la soglia di sbarramento è norma eccezionale, come tale inapplicabile in via analogica

stante il divieto di cui all'art. 14 disp. prel. cod. civ. (cd. preleggi). In ogni caso, l'analogia, quand'anche consentita, presuppone una lacuna normativa e quindi l'esigenza di rinvenire una disciplina per un caso di specie non normato. Ciò non si verifica nel caso di specie, nel quale la disciplina è in sé pienamente completa ed esaustiva: si fa luogo al riparto dei seggi, in relazione al numero dei voti ottenuti dalle liste, a prescindere da ogni soglia di sbarramento.

A sostegno della tesi prima illustrata, il ricorrente richiama la discrasia tra quanto sostenuto dai due relatori, nei due diversi rami del Parlamento, nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione della legge che ha introdotto il nuovo sistema elettorale. In primo luogo, il relatore Donato Bruno, nel corso della seduta alla Camera dei deputati del 29 settembre 2005, ha affermato che per il riparto dei seggi al Senato «non trova applicazione alcuna soglia di sbarramento».

Analogamente, anche quando la legge elettorale fu licenziata dalla Camera e rinviata al Senato, ci si accorse che la soglia di sbarramento non era prevista per le regioni in cui fosse necessario attribuire il premio di maggioranza. La questione, segnalata alla Commissione affari costituzionali del Senato dal senatore Battisti, che osservò che la soglia andava reintrodotta, fu trasposta dal senatore Mancino ed altri in uno specifico emendamento che, però, vista la necessità di approvare in tempi brevi la legge, non fu neppure discusso. L'opposizione ripropose il problema all'Assemblea del Senato, proponendo due emendamenti volti a inserire la soglia di sbarramento del 3 per cento anche in quelle regioni in cui dovesse essere attribuito il premio di maggioranza. Tuttavia entrambi gli emendamenti furono respinti. Solo la modifica del testo legislativo, conseguente all'accoglimento dei predetti emendamenti, avrebbe reso legittima – ad avviso del ricorrente – l'assegnazione dei seggi al Senato alle sole liste che avessero raggiunto la soglia del 3 per cento. L'interpretazione (relativa al fatto che il rigetto dei suddetti emendamenti sarebbe da imputare esclusivamente alla brevità del tempo a disposizione per l'approvazione della legge) – data da un un senatore della maggioranza in contrasto con il tenore letterale delle norme in esame e dunque contraddetta dal voto espresso in aula – secondo il ricorrente non potrebbe essere vincolante né tanto meno legittimare l'esclusione dei senatori regolarmente eletti sulla base della legge elettorale.

Sul presupposto che la reale ed effettiva portata della normativa in esame sia quella prima esposta, il ricorrente deduce l'illegittima ripartizione, nella regione Piemonte, dei seggi al Senato, con la conseguente illegittima esclusione della lista «La Rosa nel Pugno» dal suddetto riparto. In particolare, dalle verifiche effettuate dal competente ufficio elettorale regionale è emerso che nessuna delle due coalizioni presentatesi ha conseguito il 55 per cento dei seggi assegnati alle regioni prima indicate. Pertanto, il riparto dei seggi avrebbe dovuto essere effettuato tra tutte le liste collegate a ciascuna coalizione in ragione dei voti da queste ottenuti, e tanto a prescindere dal raggiungimento da parte di ciascuna di esse della soglia del 3 per cento (essendo sufficiente che tale soglia minima, ai sensi

dell'art. 16, comma 1, lett. *b*), n. 1, fosse raggiunta da una sola delle liste collegate alla coalizione). L'applicazione della norma, nell'accezione proposta dal ricorrente, avrebbe determinato un risultato differente. In particolare, la coalizione del centro sinistra, a seguito delle verifiche elettorali ha ottenuto: un totale di 9 seggi. Una volta individuato il quoziente intero, dato dal totale dei voti conseguiti da detta coalizione diviso il numero dei seggi ad essa spettanti, si è proceduto ad una prima ripartizione dei seggi, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 decreto legislativo 533/1993, attribuendo a ciascuna lista un numero di seggi pari alla parte intera del risultato ottenuto dividendo la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente intero di cui sopra. Successivamente, i seggi rimasti ancora da attribuire avrebbero dovuto essere rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni avessero dato i maggiori resti, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno. Sulla base delle diverse cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalla «Rosa nel Pugno», quest'ultima ha, infatti, ottenuto un resto tale per cui, nel riparto dei restanti seggi, avrebbe dovuto comunque conseguirne uno. Alla lista «La Rosa nel Pugno», al contrario, non è stato assegnato alcun seggio, risultando pertanto illegittima la proclamazione del candidato Franco Turigliatto.

Il RELATORE passa ad illustrare le osservazioni presentate dal senatore controinteressato al quale, in data 20 luglio 2006, con lettera del Presidente della Giunta, era stata data comunicazione del ricorso di Ugo Intini. Il senatore Turigliatto ha prodotto un parere (reso dall'avvocato Massimo Luciani) concernente l'interpretazione degli articoli 16 e 17 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo novellato dalla l. 21 dicembre 2005, n. 270. In particolare, il senatore intende con ciò chiarire che, nell'ipotesi in cui la coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi nella circoscrizione senatoriale regionale non abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi in sede di attribuzione provvisoria, il riparto tra le liste delle coalizioni debba avvenire escludendo quelle che non abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, con ciò confutando le argomentazioni del ricorso di Intini.

Nel parere si sottolinea che la logica del sistema elettorale introdotto dalla novella di cui alla l. n. 270 del 2005 (proporzionale con premio di coalizione e soglie di sbarramento) ha imposto l'adozione di un procedimento a due fasi, nel quale la fase dell'assegnazione definitiva dei seggi è preceduta da quella della «attribuzione provvisoria». Ciò – evidentemente – allo scopo di verificare se la lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia o meno superato il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione stessa. Nonostante tale articolazione in due fasi, il parere insiste sull'unitarietà del procedimento in esame, atteso che unitaria è la finalità – l'assegnazione dei seggi – cui è preordinato. Nel parere si osserva che il comma 1 dell'art. 17 richiama la disposizione dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*), nella sua interezza, la quale, infatti, identifica le formazioni politiche che in astratto possono ottenere seggi: a) le coalizioni che abbiano otte-

nuto almeno il 20 per cento dei voti validi (e che contengano almeno una lista collegata che abbia raggiunto almeno il 3 per cento dei voti validi) (n. 1); b) le liste non collegate, o collegate a coalizioni che non abbiano raggiunto il 20 per cento, che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi (n. 2).

Alla distribuzione dei seggi fra le liste appartenenti alle coalizioni si procede solo nella fase successiva, e cioè nella fase dell'assegnazione definitiva (una volta che si è accertato, cioè, se sia o meno necessario assegnare il premio di coalizione). A tal proposito, nel parere si richiamano i commi 3 e 6 dell'articolo 17. Al contrario di quanto avviene nel caso del comma 1, ambedue le citate disposizioni (il comma 3 e il comma 6 dell'articolo 17) fanno riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1). Ciò dipenderebbe dal fatto che proprio il n. 1 della lettera b) contiene lo specifico riferimento alle liste (facenti parte di una coalizione) che abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti validi. In entrambi gli enunciati, si prevede che l'ufficio elettorale regionale debba procedere al riparto dei seggi tra le liste ammesse. In nessun punto, tuttavia, secondo il parere, si definisce con precisione quali siano le liste ammesse, sicché la nozione di «lista ammessa» dovrebbe essere ricavata, nelle due fattispecie previste, in via interpretativa. L'identico richiamo all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), comune alle due norme in questione, renderebbe palese anche l'identità di *ratio* tra le due disposizioni. Anche nel caso considerato dal comma 6 i seggi da distribuire (definitivamente) tra le liste componenti le varie coalizioni dovrebbero essere assegnati solo alle liste menzionate dalla disposizione richiamata, e cioè a quelle che abbiano superato la riferita soglia del 3 per cento dei voti validi. In ambedue le ipotesi, poi, la legge parla espressamente di liste «ammesse», e tale qualificazione non potrebbe avere altro significato che quello di assegnare i seggi alle sole liste che abbiano superato il 3 per cento dei voti validi, e cioè alle liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1). Lo stesso tenore testuale delle disposizioni in commento attesterebbe, perciò, la perfetta coincidenza, in questa parte, del loro contenuto normativo. Ove si accogliesse, al contrario, la tesi sostenuta dalla Rosa nel Pugno, sarebbe giocoforza estenderla anche alla fattispecie di cui all'art. 17, comma 3, con l'effetto che l'assegnazione dei seggi non risulterebbe viziata solo nelle circoscrizioni regionali in cui la coalizione vincente ha conseguito (in sede di attribuzione provvisoria) meno del 55 per cento dei seggi, ma anche nelle circoscrizioni regionali in cui la coalizione vincente ha superato tale limite. Si determinerebbe così un risultato che nessuno (nemmeno i sostenitori della tesi rigettata nel parere) saprebbe giustificare, e tanto meno considerare conforme alla legge.

Già l'interpretazione letterale dimostrerebbe *ex se* che delle due alternative prospettate nella richiesta di parere la sola praticabile è quella sopra descritta. Nel parere, si richiama, altresì, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l'interpretazione letterale non è risolutiva. Col ricorso all'interpretazione sistematica, si pone infatti in luce l'essenziale unitarietà del procedimento di assegnazione dei seggi senatoriali

nelle singole circoscrizioni regionali: pertanto, unitario essendo il procedimento e unitaria essendo la funzione (l'integrale assegnazione dei seggi «in palio»), l'esigenza di coerenza sistematica della normativa renderebbe del tutto implausibile l'altra opzione interpretativa prospettata nella richiesta di parere. Sulla base dell'interpretazione logico-teleologica, il parere osserva inoltre che il metodo essenzialmente proporzionale nell'assegnazione dei seggi è stato temperato dal legislatore del 2005 con due correttivi: a) un premio di coalizione; b) una pluralità di «soglie» di accesso alla rappresentanza.

Nel parere si sostiene che se la *ratio* della loro introduzione è quella appena indicata, dovrebbe allora riguardarsi come destituita di senso ogni differenziazione tra l'ipotesi in cui vi sia stata una coalizione che abbia attinto il 55 per cento dei seggi con le sue sole forze e l'ipotesi in cui vi sia stata una coalizione che abbia attinto tale risultato grazie al conferimento del premio. In entrambi i casi le esigenze sottese al sistema elettorale manterrebbero intatta la propria validità, nel senso di precludere l'accesso agli *Splitterparteien* indipendentemente dall'attribuzione del premio di coalizione. L'opzione interpretativa sostenuta dal ricorso Intini determinerebbe anche conseguenze gravemente illogiche e contraddittorie, in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost. Al riguardo il parere richiama l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo cui quando sono disponibili due o più opzioni interpretative, si deve privilegiare quella che desume dalla disposizione interpretata norme che non siano in contrasto con la Costituzione (Corte cost., sent. n. 356 del 1996; cui *adde*, almeno, sentt. nn. 354 del 1997; 65 e 200 del 1999; 319 del 2000; 301 del 2003; ordd. nn. 147 del 1998; 174 del 1999; 130 del 2002 e moltissime altre). Ebbene, qualora si seguisse l'opposta strada interpretativa, si avrebbe che: a) vi sarebbe incoerenza interna del disegno legislativo, che, pur ispirandosi chiaramente a certe esigenze, le soddisferebbe solo in talune fattispecie e non in altre; b) si affiderebbe la sorte delle liste coalizzate all'alea e non al grado di consenso ottenuto dalla lista. La lista appartenente alla coalizione vincitrice, infatti, paradossalmente, perderebbe l'accesso alla rappresentanza qualora la coalizione di appartenenza abbia avuto successo (superando il 55 per cento dei seggi), mentre la conquisterebbe quando la coalizione, pur essendo risultata vincitrice, abbia ottenuto un consenso minore. Quella appartenente alla coalizione perdente vedrebbe le proprie sorti legate alle *performances* di una coalizione diversa da quella di appartenenza. I sistemi elettorali, però, sono meccanismi per la trasformazione dei voti in seggi, e tale trasformazione deve logicamente avvenire in ragione del consenso ottenuto dai singoli competitori e non di accidenti esterni. Anche il principio dell'interpretazione conforme a Costituzione, pertanto, confermerebbe la conclusione che sopra si è raggiunta.

Il parere richiama diffusamente anche i lavori preparatori della l. n. 270 del 2005, nei quali l'opzione interpretativa in esso sostenuta troverebbe espressa conferma. Nella seduta della Commissione affari costituzionali del Senato del 9 novembre 2005, in particolare, il Presidente evi-

denziò che la disposizione di cui all'art. 17, comma 6, del testo unico [...] come riformato dall'articolo 4, comma 8, del disegno di legge n. 3633, presenta una formulazione obiettivamente infelice, recando un incongruo rinvio alle «liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, lett. b), n. 1», il quale però riguarda le coalizioni di liste, chiarendo che, a suo giudizio, la disposizione può interpretarsi in via sistematica nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione. Nella seduta del Senato del 28 novembre 2005, il medesimo Presidente, nell'illustrare all'Aula i risultati dei lavori della Commissione affari costituzionali, osservò, nel testo allegato al resoconto stenografico della seduta quale allegato B), che la disposizione contestata non può che interpretarsi in via sistematica nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3 per cento e che a tale conclusione giunge l'interprete che sappia padroneggiare il sistema e valorizzare la reale *intentio legislatoris*, giacché una interpretazione diversa stravolgerebbe il sistema della riforma elettorale (che in ogni altro caso esclude pacificamente dal riparto le liste «sotto soglia» sia per la Camera che per il Senato) e si porrebbe in contrasto con le evidenti finalità di contrasto della frammentazione politica, perseguite dal legislatore. Si precisa poi che l'espressione in esame, ove letteralmente interpretata, non avrebbe alcun senso né alcun effetto giuridico in quanto il richiamato articolo 16, comma 1, lettera b), n. 1 non fa cenno a «liste ammesse al riparto» [...] bensì alle coalizioni «sopra soglia» ammesse al riparto.

Il parere si sofferma, successivamente, sulle note allegate al ricorso elettorale presentato da Ugo Intini ai sensi del Regolamento parlamentare del Senato per la verifica dei poteri, con il quale si contesta la legittimità dell'assegnazione dei seggi senatoriali in Piemonte proprio perché tale assegnazione non avrebbe seguito l'opzione interpretativa rigettata nel parere. Esso muove dalla premessa che la soluzione prospettata nel parere sarebbe il frutto di un'interpretazione analogica, inammissibile in materia di disposizioni che fanno eccezione a regole generali e in materia di diritti politici fondamentali. Tale premessa viene confutata ricorrendo ad almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo, nel parere si afferma che la conclusione raggiunta non è affatto frutto di interpretazione analogica, bensì essa è robustamente radicata nella lettera della legge e comunque nei canoni dell'interpretazione sistematica e logico-teleologica. In secondo luogo, si nega che la disposizione relativa alla soglia per l'accesso all'assegnazione dei seggi alle liste coalizzate sia «eccezionale» ai sensi dell'art. 14 delle c.d. preleggi. Al contrario, il sistema elettorale introdotto dalla l. n. 270 del 2005 (per tale profilo non v'è alcuna differenza tra Camera e Senato) prevedrebbe le soglie come una «regolarità» del disegno normativo, caratterizzato da una scelta proporzionalistica consustanzialmente temperata da correttivi (premio e soglie). Pertanto nel parere si nega che vi sia alcuno spazio per applicare i più rigidi criteri interpretativi stabiliti dal menzionato art. 14 delle preleggi. Da ultimo, si osserva come, a fronte dell'esigenza di salvaguardia dei fondamentali diritti politici invocata nelle me-

morie associate ai ricorsi elettorali, l'argomento possa essere completamente rovesciato, poiché, se l'interpretazione avanzata dalla tesi criticata nel parere venisse seguita, ad essere pregiudicate sarebbero le liste coalizzate che hanno ottenuto un consenso superiore al 3 per cento, le quali vedrebbero ridotti i propri seggi a vantaggio delle liste *newcomers*.

Alla luce delle considerazioni svolte, nel parere si conclude che le liste coalizzate ammesse al riparto dei seggi nelle circoscrizioni senatoriali regionali sono, in tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del d. lgs. n. 533 del 1993, solo quelle che abbiano superato la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi espressi.

Il RELATORE, conclusa così la disamina delle posizioni delle parti, rappresenta le osservazioni dettategli dall'istruttoria da lui svolta. La questione di diritto sottesa al ricorso Intini presuppone un'attenta disamina degli atti preparatori della novella alla legge elettorale per il Senato, sin dalla sua prima lettura svoltasi nella prima Commissione permanente della Camera dei deputati. L'indagine, nel ricorso e nella memoria di replica, s'è spinta soprattutto a ricavare la *voluntas legislatoris* dalle riflessioni che furono sviluppate al Senato; appare però preminente attingere alla genesi della norma, ricordando che, nel calore del dibattito dell'Assemblea della Camera del 13 ottobre 2005, il deputato Gianclaudio Bressa ebbe a descrivere in questa maniera il testo allora in esame: «Si tratta di due colonne e tre quarti: servono due colonne e tre quarti del fascicolo per spiegare come avviene la ripartizione dei seggi. Ciò sta a dimostrare l'assoluta complessità del meccanismo che avete previsto, caratterizzato da una sequenza infinita di soglie e dal premio di maggioranza attribuito regione per regione. In tal modo, questa legge elettorale, anziché avere una sua linearità e una sua immediata comprensibilità, si trasforma in uno degli strumenti più complicati che mai siano stati prodotti dal nostro Parlamento. Questo è il frutto della vostra affrettatissima e sciaguratissima proposta di riforma della legge elettorale».

Il disegno di legge A.C. 2620 e connessi («Modifiche alle norme per l'elezione della Camera e del Senato»), stante il suo duplice oggetto, operava su due binari paralleli, dei quali in origine si intendeva salvaguardare al massimo l'uniformità di soluzioni. Pertanto il 14 settembre 2005 i Capigruppo di maggioranza in Commissione (Palma, Saia, Di Giandomenico e Luciano Dussin) proposero due emendamenti speculari, uno per la modifica della legge elettorale della Camera (1.500) e l'altro per la modifica della legge elettorale del Senato (2.500).

In origine l'emendamento 1.500 prevedeva che alla Camera fosse introdotto un *quorum* del 4 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale (novella proposta all'articolo 83, comma 1, n. 2), del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni), nonché l'obbligo di procedere al riparto solo tra le liste che lo avessero superato. Tale riparto avveniva dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire,

ottenendo così il quoziente elettorale nazionale (comma 2 della medesima novella all'articolo 83); divisa poi la cifra nazionale di ciascuna lista ammessa per tale quoziente, si sarebbe ricavato il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Solo dopo si sarebbe proceduto a verificare se *naturaliter* essa (o la coalizione di liste collegate) non arrivava ad ottenere 340 seggi a Montecitorio, ed in questo caso scattava il premio di maggioranza che avrebbe consentito di conseguire comunque tale risultato. Ne sarebbe derivato un nuovo quoziente (cifra elettorale della lista o coalizione vincente fratto 340 seggi), quello nazionale di maggioranza; indi si sarebbe determinato un quoziente elettorale di minoranza (dividendo le cifre elettorali nazionali delle altre liste ammesse per 278). Si sarebbero poi divise volta a volta le cifre elettorali nazionali di ciascuna lista ammessa per tali quozienti (rispettivamente quello di maggioranza per le liste appartenenti alla coalizione vincente, quello di minoranza per le altre), per ottenere il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista, all'interno dei 340 seggi nel primo caso o dei 278 nell'altro caso.

Il relatore, però, nella seduta del 27 settembre 2005 propose il subemendamento 1.500.504, volto ad introdurre – nel predetto testo dei Capi-gruppo di maggioranza – una seconda possibilità di soglia: quella delle liste collegate a quelle che avevano superato il 10 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale. In particolare, poteva essere individuata dall'Ufficio centrale nazionale anche la coalizione contenente una lista che aveva superato il 2 per cento; il subemendamento, però, precisava che tale individuazione era funzionale alla determinazione della cifra di coalizione, mentre ai fini del riparto dei seggi all'interno della coalizione un'apposita norma (n. 6) del comma 1 dell'articolo 83 novellato) precisava che, anche in tale eventualità, l'Ufficio avrebbe comunque considerato soltanto le liste «che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi».

Specularmente, con l'emendamento 2.500 i Capi-gruppo di maggioranza avevano operato per il Senato sulla falsariga di quanto previsto dall'emendamento 1.500 alla Camera. Con il subemendamento 0.2.500.501 (presentato il 27 settembre 2005) il relatore agì anche su questo testo, prevedendo tra l'altro che fosse l'Ufficio elettorale regionale ad iniziare la procedura mediante l'effettuazione della prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste singole o collegate ad una coalizione (novella all'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni). Solo dopo sarebbe subentrato l'Ufficio centrale nazionale previsto dall'emendamento 2.500, al fine di verificare se la coalizione vincente non superava *naturaliter* i 170 seggi al Senato, eventualità in cui le sarebbero stati attribuiti i mancanti fino a tale numero: in tale eventualità, però, la necessità di individuare (in via preventiva) non solo quale lista incrementava i suoi seggi, ma anche in quale regione ciò avvenisse, impose al relatore di prevedere che l'Ufficio centrale nazionale rideterminasse anche le cifre elettorali regionali, mediante l'applicazione di un coefficiente di incremento. L'emenda-

mento taceva sulla restante disciplina, ma va rammentato quanto già ricordato sopra ed acquisito negli atti del procedimento di verifica dei poteri (in quanto allegato nel ricorso e non contestato nella memoria del controinteressato): il relatore Donato Bruno, nel corso della seduta del 29 settembre 2005, aveva affermato che per il riparto dei seggi al Senato «non trova applicazione alcuna soglia di sbarramento».

Arrivato in Assemblea, il testo dell'articolo 17 della legge elettorale per il Senato era quindi vistosamente in evoluzione, incompleto in molte sue parti. Si fecero carico di integrarlo, nuovamente, i deputati Palma, Saia, Di Giandomenico e Luciano Dussin: lo fecero con due emendamenti, presentati in Assemblea il 13 ottobre 2005 e dalla stessa approvati in pari data.

Il primo emendamento, il 2.471, operava alcuni aggiustamenti sul testo approvato dalla Commissione (derivante dall'emendamento 2.500 come subemendato con lo 0.2.500.501): alcune delle sue previsioni si ispiravano all'esigenza di mantenere una certa specularità rispetto al più evoluto testo per la Camera dei deputati, mentre altre intendevano garantire la specificità del sistema elettorale del Senato a base regionale. In particolare, all'originaria previsione dell'articolo 16 novellato – quella dell'individuazione delle liste superiori al *quorum* del 4 per cento ad opera dell'Ufficio centrale nazionale – i quattro Capigruppo avevano preferito sostituire una più complessa previsione: essa da un lato radicava tale operazione nell'Ufficio elettorale regionale, e dall'altro raddoppiava il *quorum* all'8 per cento (ma riferendolo ai voti validamente espressi a livello regionale e non più nazionale). Nel contempo, lo stesso emendamento 2.471 introduceva una seconda soglia per l'ammissione al calcolo coalizionale, sul modello di quella introdotta dal relatore alla Camera con l'emendamento 1.500.504: pertanto, alla lista che si collegava in una coalizione che superava il 20 per cento dei voti regionali l'emendamento attribuiva il diritto ad essere «individuata» dall'Ufficio elettorale regionale.

A quali fini tale individuazione avvenisse è difficile dirsi, visto che l'articolo 2 del testo unificato pervenuto all'Assemblea (risultante dall'approvazione dell'emendamento 2.500 e del subemendamento 0.2.500.501 citati) in quel momento disciplinava solo l'*iter* del premio di maggioranza (ancora nazionale) presso l'Ufficio centrale nazionale, mentre l'articolo 17-*bis* dello stesso si limitava a dire che il Presidente dell'Ufficio regionale, ricevute dall'Ufficio centrale le comunicazioni relative, proclamava eletti «nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione».

Ma l'emendamento 2.471, evidentemente, si leggeva in correlazione coll'altro emendamento dei quattro Capigruppo, il 2.470; quest'ultimo intese così sciogliere i nodi ancora irrisolti: (a) premio di maggioranza attribuito a livello regionale (al 55 per cento come soglia) ed unica competenza in capo all'Ufficio regionale; (b) individuazione, ai fini dell'attribuzione provvisoria (anteriore al conferimento del premio di maggioranza), delle liste che avessero soddisfatto una delle due soglie di ammissione al riparto coalizionale introdotte all'articolo 16 dall'emendamento 2.471:

o coalizione con voti validi regionali superiori al 20 per cento, purché inclusiva al suo interno di almeno una lista superiore al 3 per cento, oppure lista non coalizzata che avesse conseguito più dell'8 per cento regionale.

Non fu però introdotta – se non al comma 3, per il caso in cui non scattava il premio di maggioranza regionale – una norma analoga a quella introdotta nella legge per la Camera sulla necessità di considerare – ai fini dell'attribuzione definitiva e, quindi, del riparto dei seggi infracoalzionale – le sole liste che (pur collegate in coalizioni che avessero superato il 20 per cento) avevano superato il 3 per cento. Che sia stata dimenticanza, che sia stata convinzione, sta di fatto che un emendamento 2.471 erroneamente riferito al vecchio testo monosoglia dell'articolo 16 novellato avrebbe reso necessaria una chiarificazione in sede di coordinamento finale del testo; ma un emendamento formalmente coordinato con quello successivamente votato (visto che il 2.470 menzionava espressamente parte della formulazione dell'articolo 16 introdotta coll'emendamento 2.471, votato pochi minuti prima) non si presta all'obiezione di chi richiede un coordinamento, che infatti non ci fu. Né si dimentichi che, quando il Comitato dei nove – pur sormontato dall'iniziativa dei Capi-gruppo, visto che ad inizio seduta del 13 aveva ritirato un proprio emendamento sull'articolo 2, che non risulta pubblicato in atti parlamentari – ritenne che vi fosse un problema negli emendamenti dei quattro capi-gruppo, presentò apposito subemendamento (vedasi il subemendamento 0.2.470.600).

In assenza di una norma derogatoria come quella introdotta nella legge elettorale della Camera, tutto il procedimento di riparto dei seggi è stato perciò mutuato – anche sotto il profilo semantico – sul modello utilizzato per l'assegnazione provvisoria: se ai fini della cifra coalizionale si conteggiano tutte le liste facenti parte di una coalizione che ha superato il 20 per cento, purché anche solo una di esse abbia superato il 3 per cento, anche ai fini del riparto infracoalzionale (in caso di attribuzione del premio di maggioranza) si rinvia alla medesima norma. Si può anche immaginare che, nella concitazione del momento, la locuzione «liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*), n. 1)» fosse utilizzata inerzialmente per indicare le coalizioni, in contrapposizione alle liste singole di cui al n. 2 della medesima disposizione (per le quali non si rendeva necessaria la disciplina speciale sul riparto infracoalzionale). Ma quando questo avviene (al comma 3 dell'articolo 17, per le coalizioni che hanno superato il 55 per cento), il legislatore aggiunge esplicitamente l'ulteriore adempimento – in capo all'Ufficio regionale – dell'individuazione delle liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento sul piano circoscrizionale. Nulla si dice, invece, al comma 6, dove quindi non si può inferire una medesima valenza interpretativa: se non era necessario specificare quell'adempimento al comma 6, non sarebbe dovuto esserlo neppure al comma 3; per converso, se al comma 3 era necessaria quella previsione, allora la sua assenza al comma 6 non può che essere estremamente significativa.

Il RELATORE prosegue le sue osservazioni rilevando che due sono le questioni di diritto su cui ruota la controversia interpretativa attivata dal ricorso Intini.

Da un lato, ci si chiede se il «senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», per richiamare l'espressione propria dell'art. 12, comma primo, delle preleggi, sia univocamente volto ad includere – tra le liste coalizzate ammesse al riparto dei seggi nelle circoscrizioni senatoriali regionali, in tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del d. lgs. n. 533 del 1993 – sia quelle che abbiano superato la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi espressi, sia quelle che non l'abbiano superata. Benché la memoria Luciani sostenga che vi sono elementi letterali a sostegno della posizione del senatore Turigliatto, poi è essa stessa che incentra buona parte della sua confutazione del ricorso Intini su argomenti logico-sistematici, in tutta la varietà interpretativa di questa accezione: vi si rinvengono sia forme di interpretazione sistematica secondo l'ipotesi della costanza terminologica del legislatore (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato corrispondente agli usi linguistici del legislatore), sia forme di interpretazione teleologica o funzionale (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla *ratio* o scopo oggettivo della disposizione stessa), sia forme di interpretazione teleologico-sistematica (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla pertinente norma finale, esplicita o implicita, dell'istituto, settore, o sotto-settore a cui la disposizione appartiene).

Dall'altro lato, ci si chiede se occorra che l'interpretazione letterale sia comunque non univoca, per pretendere un collegamento al criterio «della intenzione del legislatore» (con connessi cascami ermeneutici di tipo teleologico o logico-sistematico). Infatti se l'interpretazione letterale della norma è inequivocabile, non si vede per quale ragione essa debba essere ignorata, a beneficio di una interpretazione sistematica più o meno aderente: in tal senso s'è espressa Cass. Civ., Sez. lav., 7 luglio 1998, n. 6605, secondo cui «in tema di interpretazione della legge, [...] è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo »attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse«; di poi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico».

Il parere Luciani sostiene che per la Suprema Corte, nel caso in cui «l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo», il criterio ermeneutico logico-teleologico ben può «assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale» (così, Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 2001, n. 5128, in Mass. Giur. it., 2001, che espressamente richiama e conferma la precedente Cass. Civ., 13 aprile 1996, n. 3495); ma la statuizione della Cassazione da ultimo richiamata, in realtà, riceve precipua delimitazione ad opera di Cass. civ.,

Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10874, secondo cui «non è [...] consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (Cass. 13 aprile 1996, n. 3495. Analogamente, Cass. 17 novembre 1993, n. 11359, tra le altre)». In altri termini, «il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo» (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10874, in Mass. Giur. it., 2005).

Anche il parametro per valutare tale incompatibilità è stato definito in modo assai restrittivo dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ., Sez. lav., 7 luglio 1998, n. 6605, ha affermato anche che «al fine di individuare, attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa "intenzione del legislatore" occorre aver cura «di individuarla quale risulta dal singolo testo che è oggetto di specifico esame e non già, o semmai in via subordinata o complementare, quale può genericamente desumersi dalle finalità ispiratrici di un più ampio complesso normativo in cui quel testo, insieme con altri, ma distintamente da essi, è inserito (Cass., nn. 3359-1975; 5901-1979; 2183-1983; vedi anche Cass., nn. 674-1971; 4906-1995, sulla interpretazione della norma di legge in senso conforme alla costituzione e alle leggi costituzionali)». Ecco quindi perché potrebbe non aver ingresso l'argomento del parere Luciani secondo cui, in chiave comparatistica e di teoria generale, i premi sono intesi a favorire la creazione di una maggioranza il più possibile stabile: è ben vero che le soglie (come ha chiarito da molti anni il Tribunale Federale tedesco, scrutinando la legittimità della *Sperrklausel* del 5 per cento prevista in Germania: cfr. BVerfGE, 82, 338) hanno lo scopo di incentivare le aggregazioni coalizionali e di impedire l'accesso alla rappresentanza ai c.d. *Splitterparteien* (partiti-scheggia); ma è altrettanto vero che né la teoria generale, né il diritto comparato possono essere di vincolo nei confronti del diritto positivo, quando questo adotta una scelta che ha contenuto prescrittivo e che emerge dal tenore inequivoco della norma.

Ci si può allora porre in un'altra prospettiva, annettendo da un lato un'immediata efficienza ermeneutica all'intenzione del legislatore (cioè al fine sistematico della disposizione da interpretare) e dall'altro una precarietà dell'interpretazione letterale riconducibile alle convulse vicende che hanno dato luogo alla norma. Tale prospettiva, però, «fa pagare» alla leggibilità della norma lo scotto della sua nascita poco decifrabile: mentre l'interpretazione testuale è un'attività puramente conoscitiva, che consiste nello scoprire il «vero» (univoco e determinato) significato delle disposizioni legislative da applicare, lo scopo o *ratio* della disposizione in tal guisa sarebbe ricercato non in una diversa norma del sistema (esplicita o, più spesso, implicita), ma nella genesi della disposizione. Eppure la volontà soggettiva, storico-psicologica, degli individui che hanno formulato e approvato le disposizioni (la *voluntas*, o *mens legislatoris*, che è l'omo-

logo giuridico della letteraria *intentio auctoris*) per la dottrina assolutamente prevalente permane estranea all'ordinamento normativo, svolgendo un puro ruolo di ausilio ermeneutico. Infatti i lavori preparatori, dai quali solitamente si desume la volontà soggettiva, sono pacificamente ritenuti esterni al sistema normativo: sapere che il relatore dava una certa lettura della norma non significa che la maggioranza dei presenti in Assemblea votasse quel testo perché tutti e ciascuno erano persuasi della lettura data dall'oratore, e per la verità neppure che l'oratore stesso abbia contribuito col suo voto favorevole all'approvazione di quella norma.

Invece, nell'accertare la «vera» (univoca e determinata) volontà, o intenzione, del legislatore (la *voluntas*, o *mens*, o *ratio*, o *sententia legis*, che è l'omologo giuridico della letteraria *intentio operis*) – intesa ora come volontà oggettiva, propria delle disposizioni di legge, e in quanto tale indipendente dalla volontà soggettiva dei transeunti nominati – contribuiscono senza dubbio notazioni di sistema normativo. In tre casi su quattro (sopra soglia di coalizione Camera; sotto soglia di coalizione Camera; sopra soglia di coalizione Senato) il legislatore del 2005 ha scelto di non considerare, ai fini del riparto dei seggi, le liste al di sotto della soglia minima (2 per cento alla Camera, 3 per cento al Senato); la medesima legge si sarebbe distanziata da questo criterio di scelta non già per una considerazione della peculiarità dell'eccezione (sotto soglia di coalizione Senato), ma per un mero errore materiale nella redazione del subemendamento del relatore all'Assemblea della Camera. Se così è, la volontà del legislatore storico, «oggettivata» nelle disposizioni di legge, può dirsi idonea a «circoscrivere» l'anomalia fino a renderla incompatibile col sistema della legge? In altri termini, si può considerare l'«errore» una causa per circoscrivere l'interpretazione letterale e surrogarla con il ricorso all'interpretazione logico-sistematica? E si può fare questo senza esplicitare un'antinomia tra la disposizione (se letteralmente interpretata) e una norma di rango superiore (ad esempio: una norma costituzionale), che milita per il superamento dell'interpretazione letterale di una disposizione, e in favore di un'interpretazione estensiva, restrittiva, o modificativa che si assume sia corrispondente alla *ratio legis*?

Su tale questione si deve registrare che il Ministro dell'interno attualmente in carica – rispondendo all'interrogazione 3-00091 della Camera – ha espresso la convinzione che in materia di diritti elettorali non si possano dare interpretazioni che si distanzino da quella letterale; nella medesima sede egli ha precisato che quello della predisposizione del modello di verbale, per gli uffici elettorali regionali, è un compito che il Ministero dell'interno ha di fatto, perché nessuna legge glielo attribuisce. Il ministro Amato ha poi aggiunto che il modulo predisposto dal Ministero dell'interno MOD. 65 (E.P.) era costruito in modo da presupporre una particolare interpretazione della legge elettorale: quella secondo cui la legge prevedeva l'ammissione al riparto dei seggi delle sole liste che avevano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi espressi sul piano regionale.

Il RELATORE conclude le sue osservazioni soffermandosi sul come la scelta censurata nei ricorsi sia stata preconstituita dall'impostazione contenuta nel MOD. 65 (E.P.), apprestato dal Ministero dell'interno per la redazione dei verbali elettorali regionali. Ciò assume rilevanza alla luce di quanto disposto dall'Ufficio elettorale regionale per il Piemonte, che, a pagina 19 del verbale, dichiara: «L'Ufficio, presa visione della memoria presentata nell'interesse della Rosa nel pugno, delibera di proseguire nelle operazioni attenendosi alle indicazioni contenute nel MOD. 65 (E.P.), ritenendone fondato il presupposto, e cioè che la legge preveda l'ammissione al riparto dei seggi delle sole liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi espressi sul piano regionale (...)».

Dopo aver assunto tale decisione, l'Ufficio regionale si dovette però confrontare con il contenuto del 13 (pagina 27) del modello di verbale: esso doveva seguire la scansione della legge elettorale vigente – nel suo tenore letterale – operando il «riparto dei restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole ammesse al riparto», ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni. In tale paragrafo si prevede che l'Ufficio elettorale regionale proceda a ripartire i restanti seggi, compiendo a tal fine alcune operazioni puntualmente enunciate.

Ebbene l'Ufficio elettorale regionale del Piemonte s'era già determinato, a pagina 19 del verbale, nel senso della reiezione della memoria presentata nell'interesse della lista Rosa nel Pugno: assunta quindi la decisione di ammettere al riparto dei seggi le sole liste che avevano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi espressi sul piano regionale, l'Ufficio elettorale regionale procedette a compilare il paragrafo 13 del verbale limitatamente all'attribuzione di seggi 9 alla coalizione facente capo a Romano Prodi. Lasciò invece totalmente in bianco la parte del paragrafo qui sopra riportata, che l'avrebbe indotto ad effettuare un calcolo ai suoi fini inutile, se non addirittura fuorviante: l'Ufficio aveva infatti scelto di porre, come numeratore della frazione non già il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste facenti capo alla coalizione, ma soltanto il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che, nella coalizione, avevano conseguito più del 3 per cento. Ne è conseguito che il numero con cui dividere la cifra elettorale circoscrizionale delle liste ammesse (Democrazia e libertà-Margherita; Insieme per l'Unione; Democratici di Sinistra; Partito della Rifondazione Comunista; Di Pietro-Italia dei valori) è diventato 132.526, invece di 147.688 indicato dal ricorrente Intini (che lo ottiene, invece, dividendo per nove seggi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste facenti capo a Romano Prodi in Piemonte).

La scelta di non compilare il paragrafo 13 del modulo è di estremo interesse; occorre allora chiarire se i suoi compilatori avvertivano la contraddizione tra il percorso procedimentale individuato dal verbale al 13 e quello da loro seguito nel prospetto, e perché essi abbiano prescelto l'uno invece dell'altro.

Urge perciò alla Giunta chiarire, con gli strumenti contemplati dal Regolamento per la verifica dei poteri:

a) se l'interpretazione letterale dell'art. 17, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 533 del 1993 sia univoca;

b) ove vi sia margine per un'interpretazione logico-sistematica, se essa escluda la possibilità di applicazione del riparto dei seggi anche alle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi espressi;

c) come l'Ufficio elettorale regionale abbia conciliato l'impostazione a suo avviso propria del MOD. 65 (E.P.) con il contenuto del paragrafo 13 del medesimo verbale; più in generale, se in quella sede la reiezione del reclamo avanzato dalla «Rosa nel pugno» debba considerarsi scelta consapevole ovvero atto vincolato.

Premesso che il relatore non prende posizione, alla luce della proposta testé avanzata, sulle modalità con cui la parte omessa di verbale avrebbe dovuto essere compilata – se nei termini proposti dal ricorrente, ovvero in quelli adombrati dal controinteressato – in ogni caso i dati di proclamazione non verrebbero modificati da quelli di convalida qui proposti in modo da alterare l'attribuzione dei seggi effettuata dall'Ufficio elettorale regionale per il Piemonte per tutti i senatori ivi proclamati, ad eccezione del senatore Turigliatto. Pertanto, per tutti gli altri senatori eletti nella regione Piemonte, non si ravvisano elementi idonei a ritenere che le operazioni di voto e di scrutinio siano state viziate da irregolarità e, quindi, se ne propone la convalida, nel presupposto che anche facendo riferimento al quoziente elettorale ricavato sulla base dei dati richiesti dal 13 del verbale non varierebbero i dati rilevanti ai fini della medesima convalida.

Il RELATORE, per le considerazioni illustrate, propone:

a) visto l'articolo 10, comma 2, del Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri, di ammettere il senatore Franco Turigliatto e l'onorevole Ugo Intini all'esame del verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale regionale per il Piemonte;

b) di costituire, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri, un Comitato inquirente, incaricato di svolgere i seguenti adempimenti istruttori entro il 30 ottobre 2006:

– acquisire chiarimenti dal ricorrente e dal controinteressato, anche mediante memorie scritte, in ordine agli atti di cui *sub a*);

– acquisire agli atti il resoconto stenografico dell'Assemblea della Camera dei deputati del 6 luglio 2006, limitatamente alla risposta all'interrogazione 3-00091 resa dal ministro dell'interno professor Giuliano Amato;

– convocare in audizione i professori Giuliano Vassalli, Fulco Lanchester, Mario Patrono, Massimo Luciani, Antonio Agosta e Stefano Ceccanti;

– convocare in audizione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale del Piemonte ed il segretario responsabile della stesura del MOD. 65 (E.P.);

c) contrariis reiectis, di dichiarare valida l'elezione di tutti i restanti senatori proclamati eletti nella regione Piemonte e cioè: Alfonzi, Benvenuto, Calderoli, Davico, Eufemi, Fluttero, Ghigo, Malan, Martinat, Menardi, Morgando, Negri, Piccioni, Rame, Tibaldi, Scarabosio, Stanca, Turco, Vegas, Verneti e Zanoletti.

Il presidente PASTORE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 26 settembre 2006

29^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il vice ministro per l'interno Minniti, il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca e il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(762-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il senatore PASTORE (*FI*) osserva che la definizione dei poteri della Commissione d'inchiesta recata dall'articolo 1, comma 2, potrebbe richiedere una riformulazione, ritenendo tuttavia superabili in via interpretativa i profili problematici che essa presenta; considera invece necessaria un'attenta riflessione sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 4, comma 4. Tale norma consentirebbe all'autorità giudiziaria di negare la trasmissione degli atti alla Commissione antimafia per un periodo che può arrivare quasi alla metà della durata di una legislatura: poiché l'attività della Commissione d'inchiesta, per la sua finalità, fisiologicamente può comportare interferenze con quella dell'autorità giudiziaria, una tale previsione finisce, a suo avviso, per depotenziare la Commissione antimafia a tal punto da poter indurre, paradossalmente, a ritenere inutile la sua stessa istituzione. Proprio in considerazione della necessità di conferire il giusto rilievo a tale organo parlamentare auspica una modifica li-

mitata a tale disposizione del disegno di legge, purché essa possa avvenire in tempi rapidi e nel consenso della generalità delle forze politiche, anche nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore SAPORITO (AN), dopo aver ricordato che l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 762 aveva fatto registrare una generale condivisione da parte della quasi totalità delle forze politiche, invita il relatore a proporre – d'intesa con il Governo e previo un confronto con l'altro ramo del Parlamento – una riformulazione dell'articolo 4, comma 4, che consenta di superare le perplessità emerse, auspicando una rapida approvazione, che potrebbe avvenire in sede deliberante.

Il presidente BIANCO, dopo avere anch'egli sottolineato lo spirito di larga convergenza registrato in entrambi i rami del Parlamento in merito al disegno di legge in esame, concorda nel ritenere che le modifiche apportate all'articolo 1, comma 2 suscitino perplessità superabili in via interpretativa; conviene anche nel considerare che le modifiche all'articolo 4, comma 4 presentino profili che possono suggerire ulteriori modifiche. Alla luce quindi delle considerazioni sin qui svolte, invita il relatore a formulare una proposta emendativa che possa registrare il più ampio consenso, anche al fine di un'eventuale nuova assegnazione del disegno di legge in sede deliberante e di una rapida approvazione.

Il relatore CALVI (Ulivo) aderisce all'invito rivoltagli, riservandosi di formulare un apposito emendamento all'articolo 4 che possa essere condiviso dal Governo e dalla Camera dei deputati, senza quindi pregiudicare una rapida e definitiva approvazione del disegno di legge in titolo.

Anche il vice ministro MINNITI si dichiara favorevole a una proposta emendativa che possa registrare l'accordo di entrambi i rami del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VILLONE (Ulivo) ricorda gli avvenimenti che hanno condotto il Governo ad adottare il provvedimento di urgenza in esame, accelerando gli esiti di un'analisi e di un'elaborazione già in corso sulle questioni attinenti le intercettazioni delle comunicazioni. Il carattere degli avvenimenti e la vasta eco che hanno suscitato nella opinione pubblica ren-

dono del tutto manifesta la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 259 del 2006.

Illustra quindi le singole disposizioni del decreto stesso, sottolineando come quest'ultimo contenga anche una disciplina organica e a regime delle intercettazioni illecitamente effettuate nonché dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni; la presenza di tale normativa pur richiedendo, a suo giudizio, una attenta e pacata riflessione per i profili di costituzionalità che presenta, soprattutto per la sua incidenza sul principio di libertà di stampa e sul principio sancito dall'articolo 111 della Costituzione (con particolare riferimento alla possibilità per la parte lesa di conoscere l'autore e le ragioni delle intercettazioni cui è stato illecitamente sottoposto), non contraddice la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge. Conclude pertanto, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PASTORE (*FI*) sottolinea che la vicenda alla base del provvedimento di urgenza è emersa con grande clamore negli ultimi giorni, pur riguardando fatti risalenti ai mesi precedenti. Ritiene opportuna una normativa che impedisca la conservazione delle intercettazioni illecitamente effettuate, condividendo l'esigenza di evitare eventuali fughe di notizie. La situazione recentemente emersa con riferimento alle intercettazioni presenta indubbi elementi di straordinarietà; sottolinea peraltro che vi sono iniziative parlamentari concernenti le intercettazioni autorizzate dalla magistratura ma illegittimamente utilizzate, altrettanto significative e urgenti. Conclude dichiarando di condividere la proposta formulata dal relatore.

Ha quindi la parola il senatore PALMA (*FI*) il quale sottolinea come il fenomeno delle intercettazioni e delle conseguenti fughe di notizie sia da tempo oggetto di discussione, senza che sia stato elaborato un intervento organico; il Governo interviene ora con un provvedimento d'urgenza per fare fronte a una specifica situazione, peraltro in assenza, a suo giudizio, di effettive ragioni di necessità e urgenza, poiché le intercettazioni in questione sono al momento coperte dal segreto istruttorio: si deve pertanto escludere che possa trapelare alcunché sugli organi di informazione. Si sofferma quindi sull'articolo 3, comma 2 il quale prevede una norma che, a suo avviso, sarebbe stato utile adottare alcuni anni fa.

Il senatore CALVI (*Ulivo*) si dichiara favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore; segnala che la modifica al codice di procedura penale operata dall'articolo 1 sarebbe a suo avviso più opportunamente inserita come novella all'articolo 191 di quel codice, poiché le intercettazioni in questione configurano una fattispecie di prove illecitamente acquisite, per le quali il codice già prevede l'inutilizzabilità e la distruzione; ritiene tuttavia non inutile prevederne espressamente la distruzione, anche alla luce di episodi avvenuti in passato. Condivide la previsione di sanzioni per gli autori di intercettazioni illecite, nonché per coloro che le di-

vulghino; sottolinea, infine, come la materia in esame presenti profili di tutela dei diritti fondamentali per i quali viene in rilievo la competenza della Commissione affari costituzionali.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) ritiene che la disciplina del decreto-legge n. 259 sottenda una questione di altissimo rilievo: quella della finalità stessa del processo, il quale, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, deve tendere a perseguire non solo la verità processuale, ma anche la verità ontologica. Ritiene che non sia irragionevole una disciplina delle intercettazioni illecitamente acquisite diversa da quella concernente i documenti anonimi, poiché nelle fattispecie regolate dal decreto-legge l'illiceità attiene alla stessa formazione della prova. Quanto ai profili concernenti l'articolo 112 della Costituzione, ritiene necessario che dal verbale di distruzione emergano comunque elementi tali da consentire di perseguire l'autore dell'illecito. Conclude dichiarando di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

Interviene il presidente BIANCO il quale sottolinea che il disegno di legge in titolo è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia: la partecipazione del Ministro dell'interno all'iniziativa governativa costituisce un elemento per ritenere non irragionevole una rivendicazione di competenza della Commissione affari costituzionali sull'esame del disegno di legge n. 1013.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) esprime serie perplessità sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge in esame. A suo giudizio vi sono tre possibili ipotesi; in primo luogo, la pubblicazione di intercettazioni ancora coperte dal segreto istruttorio: essa costituisce reato, ma la distruzione delle intercettazioni non elimina il danno, che evidentemente si è già prodotto. In secondo luogo, possono essere divulgati atti già depositati, per i quali è previsto un regime di riservatezza, ma che sono nella disponibilità delle parti del giudizio; anche in tale caso il danno ormai prodotto non trova rimedio nella distruzione delle intercettazioni. Infine, si danno casi di trascrizioni di conversazioni telefoniche che dovevano essere distrutte riportate per intero nella motivazione di provvedimenti di archiviazione, che sono poi utilizzate per avviare un autonomo procedimento giudiziario: in questo caso, pur in presenza di un formale rispetto delle norme del codice, si verifica un innegabile danno. La relazione al disegno di legge non fa riferimento a intercettazioni illecite divulgate dagli organi di informazione: le vicende recenti sembrano invece riguardare tabulati telefonici, un ambito non considerato dal decreto-legge n. 259, del quale pertanto non si comprende l'urgenza. La questione delle intercettazioni non è certo nuova e la sua disciplina richiede a suo avviso scelte più ponderate, mentre le soluzioni individuate dal provvedimento in esame appaiono connotate da un'estrema sommarietà. Conclude ribadendo

che a suo avviso non sussistono i presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore LATORRE (*Ulivo*), ritiene invece che sussistano innegabili ragioni di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge in titolo; tale provvedimento origina da un evento che non si è ancora in grado di valutare nelle sue effettive proporzioni, concepito probabilmente come strumento di ricatto e con finalità destabilizzanti. Ritiene opportuno quindi, nell'interesse comune, intervenire tempestivamente, proprio in considerazione delle proporzioni del fenomeno emerso e per evitare l'uso di tali intercettazioni. In conclusione, auspica che si possa registrare la convergenza di tutte le forze politiche nel riconoscere la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 259.

Il senatore SAPORITO (*AN*) ricorda che, come si è appreso anche dagli organi di informazione, il Governo aveva consultato le forze politiche di opposizione, prima di emanare il decreto, ottenendone un generale consenso in ragione dell'allarme suscitato dal fenomeno che il provvedimento si propone di contrastare. C'è, infatti, uno stato di incertezza per i diritti dei cittadini che giustifica un atto normativo d'urgenza: in tal senso è dunque l'orientamento del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*FI*) rileva nel dibattito svolto finora l'insorgenza di alcune preoccupazioni, come quelle esposte ad esempio dal senatore Latorre, dirette a giustificare il decreto-legge per ragioni di necessità e urgenza: tali elementi, tuttavia, non possono essere desunti dalla relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, che in tal modo sottrae al Parlamento un fondamentale dato di giudizio. Ringraziando il relatore per aver esposto anche con un'analisi critica le motivazioni di necessità e urgenza del decreto-legge, si riserva di intervenire nel merito con particolare riguardo alla tutela delle parti lese, questione già sollevata dallo stesso relatore. Ricorda, in proposito, le gravi vicende inerenti ai documenti del cosiddetto caso SIFAR, in seguito al quale non vi fu mai certezza sulla distruzione dei materiali e su un possibile uso illecito di quei documenti. Preannuncia quindi la richiesta, che formulerà in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, di svolgere un'audizione del Presidente dell'Autorità garante dei dati personali, circa le questioni di evidente rilevanza costituzionale concernenti la sicurezza delle comunicazioni personali.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) dichiara di aver ascoltato con una certa preoccupazione le affermazioni del senatore Latorre, secondo il quale la necessità e l'urgenza del decreto-legge sarebbero da riferire anche ai possibili effetti destabilizzanti del fenomeno colpito dal provvedimento. Domanda dunque al rappresentante del Governo quale sia la reale portata del fenomeno in questione, quali i possibili effetti destabilizzanti, quali gli autori: tali informazioni, infatti, sarebbero assai rilevanti anche per la va-

lutazione della Commissione circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge.

Il sottosegretario LI GOTTI, a nome del Governo, risponde alle questioni poste nel corso della discussione: rivolto al relatore, precisa che si tratta di una disciplina a regime, ma collegata a un fatto eccezionale riscontrato in concreto quando è stato adottato il decreto-legge. In proposito il Governo ha regolato la propria decisione in base alla distinzione tra reato-fine e reato-mezzo: al fine di prevenire la commissione di reati-fine, si interviene su un reato-mezzo, che si realizza in un fenomeno consistente nella penetrazione di dati personali al fine di compiere altri reati. Il Governo, dunque, ha avvertito la necessità di contrastare fatti rivolti a compiere ulteriori illeciti trattandosi, in ogni caso, di materiale illecitamente formato e acquisito.

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) ribadisce, in replica, le ragioni di necessità e urgenza del decreto-legge, che reputa confermate dall'andamento del dibattito. Al senatore Mantovano, in particolare, risponde considerando non appropriato il sospetto su un uso strumentale, già in atto o potenziale, del materiale informativo del quale si discute. Concorde, inoltre, con il senatore Quagliariello circa l'ipotesi di ascoltare l'Autorità garante della protezione dei dati personali. Conclude auspicando il voto favorevole della Commissione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PASTORE (*FI*), a nome del Gruppo, afferma che avendo ascoltato il dibattito e in particolare alcune delle riserve formulate dagli intervenuti, ritiene che l'orientamento più equilibrato sia quello di non partecipare al voto.

In dissenso dal Gruppo, il senatore PALMA (*FI*) motiva invece il suo voto contrario: avendo appreso dal rappresentante del Governo che, sulla base di notizie di stampa, ignorando se vi siano o meno intercettazioni specifiche, si può desumere che vi sia una pratica illecita di acquisizione dei dati desunti da intercettazioni, tale da costituire un reato-mezzo colpito da un decreto per prevenire ipotetici reati-fine, se ne dichiara stupefatto. Osserva, infatti, che la prevenzione dei reati è un compito istituzionale regolato dalla legge. Alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, pertanto, i presupposti di necessità e di urgenza evidentemente non sussistono. Quanto ad alcune delle affermazioni pronunciate dal senatore Latorre, egli prende atto che un autorevole esponente della maggioranza sembra paventare possibili effetti destabilizzanti, derivanti dai fenomeni colpiti dal decreto.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) preannuncia la non partecipazione al voto, a nome del Gruppo, ritenendo preliminare risolvere una questione di competenza nel senso di affidare anche alla Commissione affari costituzionali il disegno di legge di conversione in sede referente.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) interviene incidentalmente affermando che la Commissione non è in condizione di pronunciarsi sui presupposti costituzionali del decreto-legge, in quanto le ragioni sottostanti addotte a giustificazione del provvedimento di urgenza sono state solo adombrate e non precisate, mentre la prevenzione dei reati è già prevista e regolata dalla legge, e certamente non affidata al Governo, e men che mai ai decreti-legge. Ritiene, infatti, che il Governo non abbia dato motivazioni sufficienti e chiede che siano convocati i Ministri competenti.

Il presidente BIANCO precisa che è ormai in corso la fase delle votazioni.

Il senatore SAPORITO (*AN*) annuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale non parteciperà al voto.

Il senatore CALVI (*Ulivo*) espone i motivi del voto favorevole del suo Gruppo: condividendo le ragioni esposte dal relatore, ritiene che altre opinioni non siano affatto persuasive, in particolare l'evocazione di possibili effetti destabilizzanti. Osserva, infatti, che le intercettazioni telefoniche sono già regolate e pertanto non si tratta della possibilità di intercettare o meno ma dell'uso successivo, fuori dal processo. Considera disdicevole, pertanto, confondere questioni diverse in quanto seppure è vero che le intercettazioni telefoniche vi sono da molto tempo, tuttavia è altrettanto vero che nel caso in questione non si tratta di intercettazioni legittime ma illegittimamente divulgate, bensì di intercettazioni in sé illegittime. Né ritiene convincente il riferimento alla prevenzione o alla reiterazione dei reati, perché il fatto in sé, l'intercettazione illegittima, lo spionaggio ai danni dei cittadini, è così grave da giustificare il decreto-legge. Occorre impedire che il prodotto informativo di intrusioni illegittime nelle comunicazioni personali sia utilizzabile, sia nel processo sia in altra occasione, prevedendo che siano distrutti i supporti materiali delle intercettazioni. La necessità e l'urgenza del decreto-legge si rinvergono anzitutto nell'esigenza di scongiurare la diffusione di intercettazioni che determinerebbe danni irreversibili, violando diritti fondamentali delle persone.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) dichiara di essersi dapprima orientato a una opinione positiva sul decreto-legge, riguardo alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza: dopo il dibattito e, in particolare, dopo l'intervento del rappresentante del Governo, si è formato invece una diversa opinione. Sembra, infatti, che si tratti di un provvedimento diretto a tutelare persone determinate. Pertanto, annuncia un voto contrario.

Il senatore Emilio COLOMBO (*Misto*) ritiene che la questione sottostante al decreto-legge abbia un'importanza politica rilevante: essa ha turbato l'opinione pubblica, creando destabilizzazione nel senso dell'incertezza e della preoccupazione. Ci si domanda, infatti, chi intercetta le comunicazioni personali, in che modo, chi sono le persone intercettate e perché. Questioni che vanno risolte con una norma, anche d'urgenza, non già con polemiche tra i partiti e dentro i partiti. Vi è dunque una fondata inquietudine sul fatto che alcune persone possano spiare altre persone senza alcun titolo. A suo giudizio il Governo aveva il dovere di intervenire, anche con un decreto-legge, che pertanto è senz'altro necessario e urgente. Annuncia, quindi, il suo voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è quindi messa in votazione, risultando approvata.

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

(Parere alla 2^a Commissione. Rinvio dell'esame. Questione di competenza)

Il presidente BIANCO riferisce le valutazioni unanimi, espresse nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, circa la competenza primaria nell'esame del disegno di legge in titolo. La conclusione, seguita a interventi di opinione conforme dei senatori CALVI (*Ulivo*), SAPORITO (*AN*), PASTORE (*FI*), PALMA (*FI*), MAFFIOLI (*UDC*) e VILLONE (*Ulivo*), è stata nel senso di sottoporre alla Commissione la proposta di sollevare una questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 4 del Regolamento, per una nuova assegnazione, in sede referente, alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 26 settembre 2006

29^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il dottor Armando Spataro, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Milano.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche: audizione di esperti

Il presidente SALVI informa che è stato richiesto che i lavori si svolgano in seduta segreta.

Prende atto del consenso della Commissione al riguardo e, pertanto, i lavori della Commissione proseguono in seduta segreta.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Spataro e dichiara conclusa l'audizione rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 26 settembre 2006

26^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 (n. 22)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ENRIQUES (*Ulivo*) illustra lo schema in titolo, segnalando, preliminarmente, che la Commissione bilancio è chiamata a rendere parere sulla relazione in esame, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge n. 448 del 2001. Tale norma ha istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero il Fondo unico per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative. Per quanto concerne in particolare il Fondo unico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha successivamente disposto la confluenza in tale Fondo delle risorse relative alle agevolazioni alle esportazioni a pagamento differito (di cui alle leggi n. 730 del 1983 e n. 266 del 1997) che risultano dunque iscritte nel capitolo 7005 per un importo complessivo di 18.523.000 euro. Le suddette risorse risultano gestite attraverso il cosiddetto «Fondo 295» (costituito dalla legge n. 295 del 1973), ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 143 del 1998 e dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 dalla Simest S.p.A., alla luce di apposita Convenzione

con il Ministero delle attività produttive. Il Fondo concede agevolazioni in materia di crediti all'esportazione, per finanziare forniture all'estero di macchinari e servizi di origine italiana, nonché per investimenti all'estero delle imprese italiane, mediante il parziale finanziamento di quote di capitale di rischio in imprese estere ovvero con altri strumenti di sostegno quali contributi per cessioni di credito *pro-soluto*. Il provvedimento intende disporre la destinazione dei richiamati importi ad oggi stanziati sul capitolo 7005 (18.523.000 euro) al capitolo 7298, preordinato alla integrazione del citato Fondo 295/73 e relativo agli interventi di sostegno richiamati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare in ordine ai profili di natura finanziaria.

Aggiunge, quindi, in ordine a profili più attinenti al merito, che alla luce dei dati contenuti nella relazione illustrativa, permangono profili da chiarire in particolare in ordine alla entità delle attività di esportazione che risultano oggetto di finanziamento nonché in relazione al ruolo rivestito dalla Simest S.p.A.. Tali profili potrebbero risultare oggetto di chiarimento nell'ambito della relazione concernente l'attività della società medesima prevista la consegna nel termine del 30 settembre di ciascun anno. La relazione illustrativa sottolinea che i finanziamenti rispondono peraltro a trattati internazionali, per cui alla luce dei fenomeni speculativi verificatisi in materia di tassi d'interesse occorre verificare quale sia il sistema di finanziamento ottimale. Ribadisce, infine, l'assenza di profili rilevanti in ordine alla copertura del provvedimento e propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FERRARA (*FI*) richiama la normativa istitutiva della Simest S.p.A. e l'origine del sistema di finanziamento, formulando osservazioni critiche con riferimento al tenore della relazione fornita dal Ministero dell'economia; ove si prevede che la mancanza o l'esiguità di nuovi finanziamenti potrebbe determinare un blocco da parte dell'amministrazione del funzionamento del fondo. Lo stesso ministero dovrebbe invece chiarire quali siano gli intenti di sviluppo del medesimo.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*), richiamando l'intervento del senatore Ferrara evidenzia che il provvedimento concerne finanziamenti di entità non rilevante sul piano del bilancio pubblico, per cui tali aspetti dovrebbero trovare specifica sede di chiarimento nell'ambito dello stesso ministero, risultando dubbia la sottoposizione di tali profili alla sede parlamentare per quanto attiene gli aspetti eminentemente tecnici. Occorrerebbe, in tal senso, la previa elaborazione di una proposta tecnica da parte del Ministero dell'economia, da sottoporre poi all'esame parlamentare anche a fini di snellezza dei lavori.

Il presidente MORANDO precisa, al riguardo, che la Commissione è chiamata a formulare un parere ai sensi della legge 448 del 2001, per cui si sta procedendo in conformità alla legislazione vigente. Richiamando la relazione svolta dal relatore, anche in ordine ad aspetti di merito ulteriori

rispetto all'ambito di competenza della Commissione, prende atto dell'assenza di osservazioni critiche in ordine ai profili di natura finanziaria e, concordando con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, pone la stessa ai voti.

Verificato il numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente MORANDO avverte che da parte dei Gruppi di opposizione è arrivata la richiesta di un nuovo intervento mediante risoluzione, secondo quanto già fatto alla fine della passata legislatura, in materia di contributi ad enti ed associazioni locali, le cosiddette «finalizzazioni» della finanziaria 2006. Di quella risoluzione, infatti, secondo una nota del Ministero dell'economia, soltanto una parte degli enti e delle associazioni ha usufruito dei contributi che non sono stati richiesti nei tempi previsti dalle procedure amministrative. La nuova risoluzione avrebbe, pertanto, lo scopo di riaprire i termini per l'utilizzazione, entro la fine dell'anno, di quelle risorse agli enti che non ne hanno usufruito. Chiede, pertanto, di sapere se la Commissione sia favorevole ad avviare le procedure per una richiesta in tal senso al Presidente del Senato.

Con l'avviso favorevole dei senatori FERRARA (*FI*) e LEGNINI (*Ulivo*) a nome dei rispettivi Gruppi, la Commissione conviene sull'avvio della procedura in questione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 9, non avrà luogo. L'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per le ore 14,30 dello stesso giorno, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 953, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 26 settembre 2006

17^a Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, accompagnato dall'avvocato Giovanni Castaldi, capo del servizio concorrenza, normativa e affari generali di vigilanza, dall'avvocato Marino Perassi, dirigente nel servizio consulenza legale nonché dal dottor Luigi Federico Signorini, dirigente nel servizio studi del medesimo Istituto.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo, da consentire la speciale forma di pubblicità prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»: audizione del Governatore della Banca d'Italia

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre scorso.

Il presidente BENVENUTO introduce i temi dell'indagine conoscitiva, sollecitando altresì gli auditi ad illustrare anche un'eventuale valutazione circa i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 26.

Interviene sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva il governatore DRAGHI il quale, dopo aver consegnato una memoria scritta, riepiloga gli obiettivi principali della legge n. 262 del 2005, giudicati apprezzabili e condivisibili, rilevandone altresì alcuni aspetti critici per quanto riguarda la ripartizione della disciplina tra gli ambiti della legge, delle regole amministrative e della autoregolamentazione; sottolinea, peraltro, l'obiettivo di cogliere appieno la potenzialità dei meccanismi basati sulla trasparenza, sulla reputazione, sull'applicazione dei codici di autodisciplina e sull'azione flessibile delle Autorità di vigilanza.

Rileva quindi che nella materia dei conflitti di interesse negli intermediari finanziari e sul piano della *corporate governance* occorre svolgere ulteriori riflessioni, rispetto a quanto previsto dalla legge sul risparmio.

In particolare, in tema di governo societario le innovazioni proposte nella schema di decreto di coordinamento tra la legge sul risparmio e la disciplina recata dal Testo unico della finanza e da quello in materia creditizia vanno nella giusta direzione, in relazione, tra l'altro, all'abolizione dell'obbligo del voto a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e alla supervisione dei piani di *stock option*.

Per quanto riguarda l'attuazione della legge sul risparmio, il Governatore affronta le problematiche relative alla collaborazione tra le Autorità di vigilanza, osservando, tra l'altro, che lo schema di decreto citato corregge un punto di particolare delicatezza connesso alle funzioni dell'Anti-trust e della Banca d'Italia in materia di autorizzazione delle acquisizioni di partecipazioni bancarie.

L'oratore dà quindi conto analiticamente dei procedimenti amministrativi e normativi della Banca d'Italia posti in essere in attuazione della citata legge sul risparmio, rilevando che la qualità della regolamentazione è ormai divenuto un fattore di efficienza complessiva del sistema finanziario. In particolare, riprende ed illustra l'abrogazione della norma che imponeva di comunicare alla Banca d'Italia le operazioni di acquisizione di controllo su una banca prima che tali operazioni venissero sottoposti agli esami degli organi aziendali: si rimuove, così un adempimento che il mercato percepiva come ostacolo alle concentrazioni bancarie domestiche e transfrontaliere.

Il Governatore passa quindi ad illustrare le disposizioni della legge sul risparmio recanti importanti principi relativi all'assetto istituzionale e al funzionamento della Banca Centrale, facendo riferimento al principio di collegialità riferito alle decisioni del Direttorio, alle procedure di nomina e revoca dei componenti del Direttorio e all'assetto proprietario della Banca d'Italia.

A tale ultimo proposito, enuncia i principi generali che dovrebbero ispirare la regolamentazione dell'assetto proprietario ai fini della salvaguardia dell'indipendenza della Banca Centrale, ritenendo assolutamente

senza fondamento l'ipotesi, talvolta prospettata, che possa sorgere un conflitto d'interesse tra i controllati (banche partecipanti al capitale della Banca d'Italia) e la controllante Autorità di vigilanza.

Conclude sul punto osservando che dalla legislazione comparata, dagli indirizzi di diritto nazionale e comunitario, dai consolidati orientamenti delle Autorità si può ricavare l'utilità di una ulteriore riflessione sulle possibili configurazioni della proprietà dell'Istituto.

Per quanto riguarda i contenuti della delega per il coordinamento legislativo, l'oratore si sofferma a commentare le norme relative al CICR, quelle concernenti le procedure per adottare i provvedimenti autorizzativi per le acquisizioni bancarie, nonché le disposizioni che limitano la responsabilità delle Autorità, dei componenti delle stesse e dei dipendenti alla sola ipotesi di dolo o colpa grave, apprezzandone sostanzialmente gli indirizzi; commenta poi le modifiche introdotte in materia di conflitto di interesse, richiamando peraltro l'attenzione sulla circostanza che in materia di obbligazioni degli esponenti bancari lo schema di decreto di coordinamento vada ulteriormente migliorato. Vanno invece in una giusta direzione le nuove norme in materia di prodotti finanziari emessi da banche, nonché la riscrittura dell'articolo 129 del Testo unico bancario concernente i poteri di controllo della Banca d'Italia in materia di emissione di valori mobiliari. Infine, ritiene che in materia di circolazione tra il pubblico di prodotti finanziari originariamente collocati presso investitori professionali occorra ancora operare ulteriori modifiche allo schema di decreto legislativo, pur nella consapevolezza che le disposizioni da esso recate consentono di superare le forti perplessità interpretative ed applicative emerse dopo l'approvazione della legge sul risparmio.

Dopo aver dato conto del prossimo recepimento di importanti direttive comunitarie in materia finanziaria, il Governatore commenta positivamente le prescrizioni della legge sul risparmio per quanto riguarda l'assetto complessivo e il coordinamento delle Autorità. Svolge infine alcune considerazioni circa il ruolo e le funzioni del CICR e circa gli strumenti di coordinamento tra il Ministero dell'economia e le autorità di vigilanza per la prevenzione e gestione delle crisi finanziarie con effetti potenzialmente sistemici.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) considera positivamente le complessive modifiche legislative in riferimento all'assetto della Banca d'Italia, del CICR e alle funzioni dell'Antitrust; a suo giudizio, è da riguardarsi con favore anche il nuovo assetto dei rapporti tra la Banca d'Italia e le altre autorità di vigilanza, in particolare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Chiede quindi una valutazione della disposizione della legge sul risparmio volta a limitare il voto delle Fondazioni nelle società bancarie, attesa la sostanziale approvazione del Governatore per un meccanismo analogo rispetto ai partecipanti al capitale della Banca d'Italia. Dopo aver valutato criticamente le modifiche in materia di conflitto di interessi dello schema di decreto, pone, altresì, l'interrogativo su quale funzione sia opportuno assegnare alla Cassa depositi e prestiti per

la gestione delle partecipazioni detenute, anche in vista di un'eventuale privatizzazione, soprattutto al fine di un maggiore sostegno al sistema economico.

A giudizio del senatore D'AMICO (*Ulivo*), tenuto conto anche del recepimento di importanti direttive comunitarie, si profila l'opportunità di procedere alla razionalizzazione e alla unificazione delle normative concernenti il settore finanziario e quello creditizio, attraverso una legge delega complessiva sulla quale impegnare Governo e Parlamento.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) chiede se l'apertura al mercato del settore creditizio possa o meno avere effetti positivi per i risparmiatori e i clienti; chiede poi chiarimenti in ordine ai rapporti tra le varie autorità di vigilanza e, infine, osserva come sia opportuno incentivare l'impiego di sistemi di pagamento elettronici, quali la moneta elettronica e le carte prepagate.

Il senatore FLUTTERO (*AN*) chiede una valutazione dell'operato delle Fondazioni soprattutto in relazione agli scopi istituzionali.

Il senatore CANTONI (*FI*) prende atto del giudizio positivo del Governatore sulla legge sul risparmio e condivide, in particolare, l'obiettivo di unificare la disciplina relativa ai settori della finanza e del credito. Esprime inoltre forti perplessità sull'introduzione di un meccanismo di *legal protection* in favore delle autorità di vigilanza e dei loro componenti. A suo giudizio, tale soluzione non è condivisibile, dal momento che l'esonero da responsabilità per i danni causati nell'esercizio delle funzioni, salvi i soli casi di dolo e colpa grave, rischia di indurre comportamenti poco diligenti e quindi di danneggiare i risparmiatori. Inoltre appare opportuna una valorizzazione della funzione attribuita alla Cassa depositi e prestiti, al fine di promuovere il rafforzamento del sistema economico del Paese. In tema di collocamento di prodotti finanziari a investitori non istituzionali, richiama i recenti scandali finanziari e non giudica opportuno il superamento della disciplina introdotta dalla legge sul risparmio.

Interviene quindi il senatore BONADONNA (*RC-SE*), il quale esprime la preoccupazione che le regole e le convenienze proprie del sistema finanziario complessivo possano sostanzialmente prevalere rispetto all'economia reale, poiché esso replica un processo di accumulazione e redistribuzione delle risorse fondamentalmente distorsivo. Al contrario, ritiene che la finanza e il credito debbano preconstituire le condizioni per sostenere gli assetti produttivi. In tal senso, giudica essenziale ripensare alla esperienza delle privatizzazioni e al ruolo dello Stato nell'economia.

A giudizio del presidente BENVENUTO va apprezzata la sollecitazione del Governatore a ripensare organicamente l'intero corpo normativo attinente alle materie della finanza e del credito, anche in concomitanza con gli appuntamenti che si profilano per recepire importanti direttive comunitarie. Pone quindi una domanda relativa agli assetti proprietari della Banca d'Italia, nonché sulle prospettive future dell'Ufficio italiano dei cambi.

In relazione ad altre audizioni svolte, sollecita una valutazione delle funzioni e dei compiti del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Da ultimo, chiede una valutazione circa la opportunità o meno di preservare per la previdenza complementare e per i prodotti assicurativi la operatività della COVIP e dell'ISVAP.

Il governatore DRAGHI risponde al senatore Eufemi, illustrando la differente valutazione dell'opportunità del limite di voto dei partecipanti al capitale sociale della Banca d'Italia rispetto a quello operante per le Fondazioni, quali azioniste di una società bancaria.

Per quanto riguarda l'assetto complessivo della disciplina finanziaria e creditizia ritiene opportuna la valutazione di una razionalizzazione dello stesso, superando le disomogeneità emerse nel tempo.

Dichiara inoltre la convinzione che le aggregazioni e le fusioni nel sistema bancario possono determinare effetti positivi anche per i clienti delle banche, richiamando altresì l'attenzione sulla esigenza di superare l'esclusività bancaria per la gestione degli strumenti di pagamento elettronico, ai fini della riduzione del costo dei servizi offerti.

Al senatore Fluttero risponde, tra l'altro, che le Fondazioni bancarie hanno migliorato nel tempo la loro capacità di operare in qualità di azionisti delle banche.

Per quanto riguarda l'ampliamento del *legal protection* delle *Autority*, riepiloga le motivazioni dell'apprezzamento per tale indirizzo e, dopo un'interlocuzione del senatore CANTONI (FI), ne ribadisce la opportunità, escludendo che da essa possa derivarsi una maggiore negligenza nella operatività delle stesse. Per quanto concerne, invece, la circolazione e il collocamento di prodotti destinati non a investitori istituzionali ritiene inopportuna una responsabilità in solido di tutti i soggetti che intervengono nella commercializzazione di tali prodotti, dovendosi limitare la tutela dei risparmiatori al momento in cui sono collocati presso la clientela privata.

Dopo aver dichiarato di non condividere le perplessità del senatore Bonadonna, chiarisce che l'Ufficio italiano cambi potrà essere inserito all'interno della Banca d'Italia, con particolare attenzione alle esigenze di tutela della funzione svolta in materia di antiriciclaggio.

Dopo un ulteriore intervento del senatore EUFEMI (UDC), il Governatore chiarisce le funzioni di vigilanza assegnate alla Banca d'Italia in relazione all'attività della Cassa depositi e prestiti, ribadendo la propria opinione circa la limitazione del voto per le Fondazioni azioniste di so-

cietà bancarie, in quanto portatrici di un diretto interesse patrimoniale nella gestione delle stesse.

Il presidente BENVENUTO dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 26 settembre 2006

17^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
Dalla Chiesa.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VALDITARA (AN) dà conto delle polemiche, recentemente comparse sulla stampa, in ordine alla nomina di un rappresentante del Governo alla presidenza del comitato celebrativo per il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. Al riguardo, osserva che, salvo rarissime eccezioni, la presidenza dei comitati celebrativi non è mai stata affidata ad esponenti politici e governativi, tanto più che l'Esecutivo ha la responsabilità del controllo sui comitati stessi.

Richiamandosi anche alla recente nomina del professor Settis al vertice del Consiglio superiore dei beni culturali, che a suo giudizio avrebbe richiesto maggiore cautela, sollecita un'audizione del ministro Rutelli in ordine ai criteri seguiti per le nomine di sua competenza.

La presidente Vittoria FRANCO (*Ulivo*) assicura che si farà interprete di questa richiesta presso il ministro Rutelli.

IN SEDE REFERENTE

(923) VALDITARA ed altri. – *Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(938) SCHIFANI ed altri. – *Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice SOLIANI (*Ulivo*), la quale afferma preliminarmente che l'esame di Stato è un punto fermo nel sistema di istruzione, in quanto si colloca nel contesto dell'articolo 33 della Costituzione, dedicato alla libertà di insegnamento, al compito della Repubblica di dettare le norme generali e di istituire scuole statali, alla parità scolastica, all'autonomia ordinamentale delle università, delle accademie e delle istituzioni di alta cultura.

L'esame di Stato è quindi, a suo avviso, uno snodo importante nell'esperienza di vita degli adolescenti, in quanto conclude il percorso di istruzione secondaria superiore e apre una fase nuova della loro vita. Intervenire su questo punto, sia pure in un ambito circoscritto, è perciò, a giudizio della relatrice, una scelta strategica.

A tal fine il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 960, a cui si affiancano altre due disegni di legge di iniziativa parlamentare, il n. 923 dei senatori Valditara e altri e il n. 938 dei senatori Schifani e altri.

Ricorda inoltre che attraverso tali disegni di legge si interviene per la terza volta sugli esami conclusivi della scuola secondaria superiore all'inizio della legislatura, come avvenne nel 1997 con la legge n. 425, che rinnovò la disciplina di settore, e nel 2001 con la legge n. 448, che modificò la composizione delle commissioni.

I disegni di legge in esame, e in particolare da quello presentato dal Governo, sono volti ad affermare: la serietà e la dignità del passaggio costituito dall'esame di Stato; la responsabilizzazione degli studenti, degli insegnanti e dell'intera istituzione scolastica; il valore dei risultati ottenuti, della valutazione, del merito e del titolo di studio; il carattere pubblico dell'esame, attraverso la costituzione di commissioni miste di membri interni ed esterni con un presidente esterno; il significato della multidisciplinarietà, evidenziato soprattutto nella prova orale; l'importanza dell'autonomia didattica; la trasparenza e la legalità, che contrastano i diplomifici; la verifica e il monitoraggio dei risultati espressione della funzione ispettiva; l'adeguamento alle scuole europee; il raccordo con l'università, l'alta formazione artistica e musicale e il lavoro; l'incentivazione anche economica ai giovani che intendono proseguire gli studi.

A giudizio della relatrice, tre sono gli elementi qualificanti dei disegni di legge: la natura pubblica dell'esame, l'autonomia delle scuole e il valore della valutazione.

Precisa quindi che il Governo intende dare un messaggio politico chiaro riconquistando la fiducia del Paese nella scuola e negli obiettivi che essa sa conseguire, nonché la fiducia dell'Italia nei suoi studenti, a cui chiede impegno e serietà riconoscendone i risultati e offrendo loro migliori collegamenti con l'università e il mondo del lavoro.

Passando all'esame del contenuto dei tre provvedimenti, ella rileva che essi convergono su molteplici aspetti, primo tra tutti l'accentuato richiamo alla responsabilità, alla meritocrazia, alla serietà e alla selettività. A ciò si aggiunge che tutte le proposte di modifica convergono sulla necessità di modernizzazione del sistema di istruzione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli indirizzi europei.

Tuttavia, la relatrice rammenta che sono riscontrabili degli elementi di diversità.

In particolare, con riferimento ai requisiti di ammissione agli esami di Stato, gli elementi correttivi disposti dal disegno di legge governativo si possono riassumere nei seguenti: introduzione dell'istituto dell'ammissione all'esame di Stato, condizionata alla valutazione positiva in sede di scrutinio finale; modifica dei requisiti di abbreviazione per merito vincolati oltre che al conseguimento di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno, anche al conseguimento della media di sette decimi nei due anni antecedenti e all'assenza di ogni ripetenza; vincolo del possesso della residenza nella località dell'istituto scolastico scelto quale sede d'esame per i candidati esterni, con previsione di sanzioni per il mancato rispetto della norma.

Per quanto concerne il contenuto delle prove scritte, il disegno di legge n. 960 accentua la connotazione tecnico-pratica e laboratoriale della seconda prova destinata agli istituti tecnici, professionali ed artistici, con possibilità di svolgimento della stessa anche in più di un giorno di lavoro. Esso prevede inoltre che la scelta della prima e della seconda prova sia effettuata dal Ministro della pubblica istruzione e stabilisce che la terza prova interdisciplinare non sia più predisposta dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), bensì dalla commissione d'esame nell'ambito di modalità predefinite dal Ministero. Su questo punto si registrano delle diversità rispetto ai due disegni di legge di opposizione, in quanto il n. 938 prevede che le prime due prove vengano predisposte dalla commissione d'esame, mentre il disegno di legge n. 923 ne attribuisce l'individuazione al Ministero della pubblica istruzione conformemente alla proposta del Governo. Tuttavia, entrambi attribuiscono all'INVALSI la competenza di predisporre la terza prova.

Quanto al risultato finale dell'esame, il disegno di legge del Governo modifica la ripartizione dei punteggi fra i tre momenti di valutazione, aumentando da 20 a 25 punti quello relativo al credito scolastico e riducendo da 35 a 30 punti la valutazione del colloquio. Su tale aspetto ella chiarisce che il disegno di legge Schifani attribuisce al credito un punteggio massimo di 40 punti e al colloquio un punteggio massimo di 15 punti, mentre nel disegno di legge Valditara è previsto un massimo di 20 punti di credito e analogo punteggio per il colloquio.

La relatrice ricorda altresì che il provvedimento dell'Esecutivo introduce misure tese a valorizzare le eccellenze anche ai fini dell'accesso alle università, alla formazione tecnica superiore e al mondo delle professioni e del lavoro.

Prosegue inoltre illustrando la modifica governativa della composizione delle commissioni di esame, formate da non più di sei componenti, equamente ripartiti tra membri interni ed esterni oltre al presidente esterno, nominato anche nell'ambito dei docenti universitari e dei ricercatori, al quale sono affidate non più di due commissioni-classe. Riguardo a questo punto, il disegno di legge presentato dal senatore Schifani lascia inalterata l'attuale composizione della commissione d'esame (formata da membri interni più un presidente esterno), mentre il disegno di legge del senatore Valditara prevede che la commissione d'esame sia composta da un massimo di sei membri (di cui cinque esterni ed uno interno) più il presidente esterno.

Il provvedimento del Governo contiene, ella aggiunge, all'articolo 2, una delega, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, attraverso la quale saranno adottati uno o più decreti legislativi volti a: realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; potenziare il raccordo tra la scuola e l'università, al fine di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea prescelto; valorizzare la qualità dei risultati scolastici conseguiti dagli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea; incentivare il merito degli studenti, prevedendo un meccanismo premiante per coloro che hanno conseguito risultati di eccellenza, anche al fuori dell'ordinario corso di studio e che siano certificati. Tali principi costituiscono, a suo avviso, una novità nella storia dell'istruzione in Italia e testimoniano una scelta di grande significato in quanto si avvia un raccordo serio tra il sistema di istruzione, l'università, la formazione superiore e il lavoro.

L'articolo 3 del disegno di legge del Governo prevede infine una disciplina transitoria per i candidati all'esame di Stato a conclusione degli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, disponendo che per essi continuino ad applicarsi le norme previgenti, relativamente ai debiti formativi ed all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico.

Quanto al profilo finanziario del provvedimento, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2007, 143.000.000 euro, di cui 138.000.000 per i compensi dei presidenti e dei commissari e 5.000.000 per i progetti volti ad incentivare l'eccellenza degli studenti.

La relatrice ricorda che sul provvedimento del Governo ha espresso un parere complessivamente favorevole il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nella consapevolezza che nei testi in esame vi sono punti di convergenza e altri di differenziazione, ella auspica che in Commissione possa aver luogo un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione, che conduca a scelte migliori per la scuola e per il futuro degli studenti e del Paese anche attraverso l'audizione dei soggetti interessati. Si augura inoltre che vengano affrontati anche altri problemi non risolti dai provvedimenti in esame, come il meccanismo dei debiti e dei crediti, la diversità delle esperienze delle scuole superiori in ordine al recupero, la necessità di

imprimere maggiore dinamismo culturale ed educativo alla scuola attraverso docenti competenti e motivati, nonché l'esigenza di una riorganizzazione complessiva della scuola superiore.

Tale dibattito, a suo giudizio, può esprimere la comune volontà di caratterizzare questa fase di riforma con serietà, equilibrio e ragionevolezza, tenendo presente che i ragazzi sono la principale ricchezza del Paese.

La relatrice afferma altresì che la modifica degli esami di Stato può restituire al Paese un'immagine di rigore, cultura ed equità.

In conclusione, ella pone l'attenzione sulle responsabilità che in tale processo di riforma gravano su tutti i soggetti potenzialmente destinatari delle norme, dagli studenti, ai docenti, alle istituzioni scolastiche, all'università, fino all'intera società.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante disposizioni correttive ed integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali (n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione la senatrice CAPELLI (*RC-SE*), la quale riconosce preliminarmente che la legge n. 508 del 1999 ha avviato positivamente un processo generale di riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, al quale l'articolo 33 della Costituzione conferisce il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, in sintonia con lo scenario europeo.

La lentezza del processo di definizione dei regolamenti applicativi previsti dalla legge testimonia tuttavia la difficoltà a passare dall'idea astratta di autonomia ad una sua attuazione concreta, condivisa dai soggetti che la devono mettere in pratica.

Quanto al merito dell'atto in esame, la relatrice ricorda che il primo regolamento attuativo (n. 132 del 2003), che ha stabilito i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, all'articolo 5 disciplinava la nomina del presidente, prevedendo che esso fosse «nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.»

Questa disposizione, ampiamente criticata in sede di dibattito delle Commissioni parlamentari in nome della difesa del principio di autonomia, è stata oggetto di ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'Unione nazionale arte musica e spettacolo.

L'esito del ricorso, con decisione n. 4923 del 2005 della VI Sezione, ha annullato la predetta norma in quanto lesiva del principio di autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

La stessa decisione considera peraltro legittimo il sistema binario di gestione, che prevede la coesistenza al vertice di due organi distinti (presidente e direttore), benché da più parti osteggiata.

Per riempire il vuoto legislativo conseguente alla decisione del Consiglio di Stato, il Governo ha predisposto l'atto in titolo, che inverte le procedure di nomina del presidente, attribuendo al consiglio accademico il compito di individuare una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale, ma anche di provata esperienza di gestione in enti pubblici o privati nell'ambito della formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della quale il Ministro opera la nomina.

Il provvedimento regola anche il passaggio dalle vecchie procedure alle nuove, stabilendo che gli attuali presidenti nominati in base alla normativa annullata assicurino la gestione delle rispettive istituzioni fino all'insediamento dei successori.

Il testo del decreto è stato sottoposto a parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che ha proposto la soppressione del riferimento ai requisiti «di comprovata esperienza gestionale di Enti o istituzioni pubbliche o private nei settori della formazione artistica, musicale e coreutica.»

La V sezione del Consiglio di Stato ha invece espresso parere favorevole sullo schema di decreto, con alcuni appunti meramente formali relativi al testo.

Ritenendo che il provvedimento debba garantire la piena autonomia delle istituzioni, ma anche il rigore dei criteri di scelta dei candidati, la relatrice propone l'espressione di un parere favorevole.

La presidente Vittoria FRANCO (*Ulivo*) informa che sull'atto in titolo la Commissione affari costituzionali ha espresso osservazioni non ostative.

Interviene il senatore ASCIUTTI (*FI*) il quale ricorda che il dibattito sulla natura dei presidenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale risale nel tempo e la stessa Commissione ha già più volte discusso se ad essi debba essere conferito il ruolo di direttori artistici ovvero quello di dirigenti. La soluzione offerta dall'atto in esame, prevedendo che i candidati alla presidenza debbano essere in possesso di una comprovata esperienza gestionale in istituti pubblici o privati nei settori della formazione artistica, musicale o coreutica, cristallizza tuttavia l'esistente impedendo ai più giovani l'accesso ai vertici delle istituzioni. Né va dimenticato che gli attuali presidenti hanno conseguito ottimi risultati pur provenendo da esperienze diverse, non necessariamente in campo artistico e musicale.

Egli si esprime quindi in senso nettamente favorevole alla definizione della terna di candidati da parte dei consigli accademici, ma chiede una modifica rispetto alla definizione dei requisiti per la nomina.

Si associa il senatore MARCONI (*UDC*), il quale suggerisce che il requisito della comprovata esperienza in campo gestionale sia valutato come titolo preferenziale.

Il senatore FONTANA (*Ulivo*) osserva che in campo artistico e musicale non vi è fungibilità fra dirigenti. Si tratta infatti di un terreno nel quale è indispensabile assicurare la piena competenza tecnica dei vertici decisionali.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario DALLA CHIESA, il quale riconosce che gli attuali presidenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale provengono da esperienze diverse. Manifesta pertanto disponibilità ad eventuali modifiche dello schema di decreto che assicurino la scelta dei candidati più idonei.

Replica altresì la relatrice CAPELLI (*RC-SE*) la quale, preso atto delle osservazioni emerse nel dibattito, condivise fra l'altro dal rappresentante del Governo, dichiara di recepirle e presenta lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ASCIUTTI (*FI*), a nome della Casa delle Libertà, e SOLIANI (*Ulivo*), a nome dell'Unione, dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (n. 6)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore SCALERA (*Ulivo*) il quale – rammentate le procedure di nomina del presidente dell'ENAM – illustra il *curriculum* del candidato governativo, giudicandolo di indiscutibile profilo.

Dopo averne ricordato la lunga e qualificata esperienza professionale e sindacale, si sofferma in particolare sul suo ruolo di vicepresidente dell'Osservatorio sull'apprendistato in Campania, sottolineando l'originalità e l'unicità di tale compito.

Egli coglie infine l'occasione per esprimere soddisfazione per gli eccellenti risultati conseguiti dall'Ente soprattutto nell'ultimo triennio, con riferimento fra l'altro alla piena trasparenza di bilancio, dopo una stagione

particolarmente tormentata in cui esso ha addirittura rischiato di essere sciolto.

Raccomanda conseguentemente l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore STRANO (AN) avanza una richiesta di chiarimento sulle procedure seguite per la proposta di nomina in titolo, che prescinde dalla persona del candidato. In particolare chiede se egli abbia presentato un certificato penale aggiornato, non ritenendo sufficiente la mera autocertificazione. Con l'occasione, preannuncia l'intenzione di avanzare richiesta analoga con riferimento a tutte le nomine che dovranno essere esaminate dalla Commissione.

Il senatore VALDITARA (AN) osserva che nel caso di specie il candidato avrà la responsabilità di gestire risorse molto rilevanti.

La senatrice CAPELLI (RC-SE) rileva che, trattandosi di dipendente della Pubblica amministrazione, egli non avrebbe potuto non essere in regola con la normativa vigente.

La presidente Vittoria FRANCO tiene a precisare che, in questa sede, la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina del Governo, alla luce delle leggi vigenti. In altra sede potrà invece essere aperto un dibattito su eventuali modifiche da apportare alle norme che regolano le nomine pubbliche.

Prende indi la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale prende atto che la proposta del Governo si inserisce nella tradizione di nominare al vertice dell'ENAM un insegnante elementare, con prevalente esperienza sindacale. Del resto, nella passata legislatura il Governo aveva confermato nell'incarico il professor D'Angiò, originariamente nominato nella XIII Legislatura con analoghe caratteristiche.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) dichiara di non comprendere le osservazioni del senatore Strano in ordine alla certificazione penale dei candidati. Le proposte di nomina del Governo si iscrivono infatti nel solco delle leggi vigenti e quella in esame rappresenta in particolare una conferma del profilo democratico dell'ente. Esprime pertanto fin d'ora il proprio parere favorevole.

In sede di replica, il senatore SCALERA (Ulivo) sottolinea che le procedure di nomina del candidato sono state avviate prima del suo pensionamento, avvenuto il 1° settembre scorso. Si trattava pertanto di dipendente della Pubblica amministrazione che non avrebbe potuto non essere in regola con le leggi vigenti.

Il senatore STRANO (AN) dichiara la propria astensione sulla proposta in titolo, auspicando che sia introdotto l'obbligo della presentazione di

un certificato penale aggiornato quale requisito per la nomina dei presidenti degli enti pubblici.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori: AMATO (FI), ASCIUTTI (FI), BORDON (Ulivo), CAPPELLI (RC-SE), CARLONI (Ulivo), DAVICO (LNP), FONTANA (Ulivo), Vittoria FRANCO (Ulivo), GAGLIARDI (RC-SE), GIAMBRONE (Misto-IdV), MARCONI (UDC), MAURO (FI), NEGRI (Aut), PELLEGGATTA (IU-Verdi-Com), RANIERI (Ulivo), SCALERA (Ulivo), SOLIANI (Ulivo), STRANO (AN), VALDITARA (AN) e ZAVOLI (Ulivo).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del signor *Ciro Di Francia* è approvata, risultando 16 voti favorevoli e 4 astenuti.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 25

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

la legge n. 508 del 1999 ha avviato positivamente un processo generale di riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, al quale l'articolo 33 della Costituzione conferisce il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, in sintonia con lo scenario europeo,

la lentezza del processo di definizione dei regolamenti applicativi previsti dalla legge testimonia tuttavia la difficoltà a passare dall'idea astratta di autonomia ad una sua attuazione concreta, condivisa dai soggetti che la devono mettere in pratica,

considerato che:

il primo regolamento attuativo (n. 132 del 2003), che ha stabilito i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, all'articolo 5 disciplinava la nomina del presidente, prevedendo che esso fosse "nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro",

questa disposizione, ampiamente criticata in sede di dibattito dalle Commissioni parlamentari in nome della difesa del principio di autonomia, è stata oggetto di ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'Unione nazionale arte musica e spettacolo,

l'esito del ricorso, con decisione n. 4923 del 2005 della VI Sezione, ha annullato la predetta norma in quanto lesiva del principio di autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,

per riempire il vuoto legislativo conseguente alla decisione del Consiglio di Stato, il Governo propone di invertire le procedure di nomina del presidente, attribuendo al consiglio accademico il compito di individuare una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale, ma anche di provata esperienza di gestione in enti pubblici o privati nell'ambito della formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della quale il Ministro operi la nomina,

giudicate positivamente le norme che regolano il passaggio dalle vecchie procedure alle nuove, stabilendo che gli attuali presidenti, nomi-

nati in base alla normativa annullata, assicurino la gestione delle rispettive istituzioni fino all'insediamento dei successori,

preso atto dei pareri del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del Consiglio di Stato,

ritenendo che il provvedimento debba garantire la piena autonomia delle istituzioni, ma anche il rigore dei criteri di scelta dei candidati,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si auspica che il requisito della comprovata esperienza gestionale di enti o istituzioni pubbliche o private nei settori della formazione artistica, musicale e coreutica sia interpretato come titolo preferenziale nella scelta dei candidati;

2. si auspica che siano sollecitamente emanati anche gli altri regolamenti attuativi della legge n. 508, onde portare quanto prima a compimento il processo di riforma delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 26 settembre 2006

19^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(786) RONCHI ed altri. – Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice PALERMO (RC-SE) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in esame, osservando come tale atto, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 10^a e 13^a del Senato, intenda facilitare l'attuazione del Protocollo di Kyoto mediante l'introduzione di norme che, favorendo la crescita della produzione e distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, migliorando l'efficienza negli usi finali dell'energia, stimolando l'innovazione del settore energetico e la definizione di un sistema di mobilità sostenibile, possano agevolare una rapida ed effettiva riduzione delle emissioni di gas serra.

Rileva in particolare come il fatto che nel 2005 il nostro Paese abbia fatto registrare un aumento delle emissioni di tali gas del 13 per cento rispetto al 1990 non ponga solo il problema del mancato rispetto degli obblighi di riduzione assunti sia in sede internazionale che in ambito europeo, ma rischi di determinare una grave minaccia ambientale e di avere conseguenze molto negative dal punto di vista economico. Sottolinea inoltre come tutti gli altri grandi Paesi europei, tra cui la Germania e il Regno Unito, si stiano impegnando molto più dell'Italia per ridurre le emissioni di diossido di carbonio.

Il cambiamento climatico causato dall'eccessiva concentrazione dei gas serra in atmosfera nell'ultimo decennio ha fatto sentire le sue conse-

guenze in Italia, con eventi atmosferici che hanno determinato ingenti danni al territorio, alle infrastrutture e all'agricoltura. A livello più generale, dal dibattito internazionale sviluppatosi in occasione della ratifica del Protocollo è emerso come la sua applicazione nei Paesi industrializzati sia il necessario presupposto per il coinvolgimento anche dei Paesi emergenti come la Cina e l'India nelle politiche di salvaguardia e difesa ambientale.

Osserva, quindi, come il costo delle quantità di gas serra emesse in più rispetto agli obiettivi di riduzione assegnati, non possa non pesare sui conti economici dell'energia, con ricadute molto negative in termini di efficienza e di competitività del sistema energetico nazionale.

Nel ribadire le finalità del disegno di legge in esame, precisa come nel Capo I del disegno di legge venga prevista, in sostituzione del meccanismo dei certificati verdi e del cosiddetto CIP 6, l'introduzione di un sistema di tariffe che premino la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La determinazione di tali tariffe, differenziate per tipo di fonte, è demandata all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; esse hanno durata decennale e possano essere applicate all'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente all'entrata in vigore della legge.

Precisa, poi come altre disposizioni contenute in tale Capo siano finalizzate a razionalizzare le modalità di connessione alla rete elettrica degli impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili nonché il sistema di trasmissione e distribuzione di tale energia.

Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad adottare misure a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili termiche nonché dei carburanti di origine vegetale destinati all'autotrazione, con particolare riguardo, tra l'altro, all'introduzione di percentuali minime di biocarburanti nella miscelazione con i carburanti di origine fossile compatibili con gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti nocive per gli equilibri climatici.

Nel riferire sul Capo II del disegno di legge, sottolinea come esso sia dedicato al miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali. In particolare, per i distributori e i venditori di energia elettrica vengono definiti degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia primaria, da conseguire mediante il ricorso ai cosiddetti «certificati bianchi». È inoltre istituito un fondo di rotazione per l'efficienza energetica e vengono introdotte forme di incentivazione per la sostituzione delle apparecchiature domestiche a bassa efficienza e per la produzione di calore mediante cogenerazione. Alcune disposizioni riguardano poi il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nonché l'individuazione di forme di informazione e sensibilizzazione degli utenti finali sulle problematiche del contenimento dei consumi energetici.

Tratta, quindi, delle norme del Capo III del provvedimento le quali, al fine di accelerare i processi di innovazione e di competitività del sistema energetico nazionale, da un lato introducono il Programma nazionale per l'energia; e dall'altro istituiscono il Consiglio superiore e l'Agenzia nazionale per l'energia.

Si sofferma, poi, sul Capo IV il quale, contenendo misure per la mobilità sostenibile, è quello che investe più direttamente la competenza della Commissione Lavori pubblici.

In particolare osserva come l'articolo 15 disponga che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro per le infrastrutture e quello dei trasporti realizzino un aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica finalizzato a ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni inquinanti, con particolare riferimento alle aree urbane; a promuovere il riequilibrio tra le varie modalità di trasporto, in particolare favorendo il trasporto su ferro, il cabotaggio, il trasporto collettivo e la mobilità ciclo-pedonale e la sua integrazione con i trasporti collettivi; a decongestionare il traffico nei centri urbani e a migliorare, più in generale, la mobilità sul territorio nazionale e i collegamenti internazionali, anche mediante la realizzazione di nuove infrastrutture.

Rileva inoltre come le infrastrutture per la mobilità, non ancora avviate o da realizzare, vengano sottoposte ad una valutazione di coerenza e compatibilità rispetto alle previsioni del piano. Sottolinea quindi come, al fine di superare le continue emergenze relative ai problemi dell'inquinamento delle città e facilitare il decongestionamento dei centri urbani dal traffico, l'articolo 17 individui nel potenziamento del trasporto collettivo e delle modalità di trasporto a minor impatto ambientale i criteri in base ai quali le regioni e gli enti locali dovranno procedere all'aggiornamento dei rispettivi piani e programmi per la mobilità. In particolare, si sofferma sulle molteplici misure previste all'uopo dalla norma predetta, tra cui si possono considerare il contenimento dell'entrata e dell'utilizzazione delle auto nelle città favorendo lo scambio con mezzi di trasporto collettivo, ad orari idonei e prevedendo l'integrazione delle tariffe; l'incentivazione del trasporto integrato delle merci nelle aree urbane, con piattaforme per lo scambio intermodale esterne alle aree urbane e utilizzando mezzi a basso impatto ambientale; il sostegno alla realizzazione nei punti di interscambio di parcheggi adeguati e gestiti sulla base di tariffe contenute; l'estensione delle aree ciclabili e pedonali, delle zone soggette a limitazioni del traffico nonché delle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico; l'incremento dell'uso di tecnologie informatiche per la gestione dei sistemi di mobilità, anche attraverso la promozione dei cosiddetti «*mobility manager*» ed in particolare di tutte le forme innovative e flessibili di trasporto, come il *car sharing*, il *car pooling* e il *taxi-bus*.

Rileva poi come i programmi regionali e locali possano estendere le aree soggette a tariffa per il parcheggio sulle strade pubbliche nonché prevedere l'introduzione di sistemi di tariffazione per l'accesso degli autoveicoli nelle aree urbane. I proventi di tali tariffe sono destinati alla realizzazione di misure per la mobilità sostenibile, per i mezzi pubblici e per il finanziamento delle tariffe sociali.

Relativamente all'articolo 17, infine, osserva come tale disposizione preveda uno stanziamento di 100 milioni di euro annui, per 5 anni a partire dal 2007, finalizzati ad incentivare l'acquisto di autobus a metano da utilizzare nel trasporto locale ed urbano. La definizione delle modalità di

utilizzo e di ripartizione di tale agevolazione è demandata ad un successivo decreto del Ministro dei trasporti.

Precisa poi come il disegno di legge incentivi la presentazione da parte dei comuni di progetti innovativi di mobilità urbana che favoriscano risparmi di energia e la diffusione di modalità di gestione della mobilità più sostenibili. Anche in questo caso, l'individuazione delle iniziative incentivabili e dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti per i quali è stanziata una somma di 80 milioni di euro annui, per 5 anni a partire dal 2007 è rinviata ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente. Osserva quindi come, con lo stesso decreto, attraverso un'interpretazione testuale del comma 4 dell'articolo 17, si dovrebbe provvedere alla selezione dei progetti e all'erogazione dei finanziamenti. Sottolinea all'uopo la necessità di procedere alla riformulazione di tale previsione nel senso di chiarire che la selezione dei progetti ammessi al finanziamento sia fatta successivamente rispetto al momento della definizione delle tipologie ammesse alle agevolazioni.

Rileva da ultimo come, sulla base di quanto segnalato nella relazione al disegno di legge, l'attuazione delle norme del testo in esame relative al settore della mobilità debba comportare una riduzione annua di emissioni di anidride carbonica di circa 14 milioni di tonnellate annue e una riduzione annua del consumo di combustibili fossili di circa 6,2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore FUDA (*Misto-PDM*) soffermandosi, da un lato sul rapporto tra le misure previste dal disegno di legge in esame e le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per *carbon tax* e dall'altro sull'opportunità di introdurre peculiari *royalties* per le regioni maggiormente impegnate nella produzione di fonti di energia.

In particolare svolge talune considerazioni sulla situazione energetica della regione Calabria, la quale non solo, in ragione della limitata produzione di emissioni di diossido di carbonio, non ha mai potuto usufruire delle agevolazioni «*carbon tax*», ma non ha neppure ottenuto alcun beneficio sul piano socio-economico, nonostante la presenza di numerose centrali energetiche.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 26 settembre 2006

13^a Seduta*Presidenza della Vice Presidente***PIGNEDOLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Boco.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(786) RONCHI ed altri. – Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), relatrice, illustra il disegno di legge n. 786 che contiene una revisione complessiva della disciplina in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili ed efficienza del sistema energetico finalizzata all'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, adottato in sede ONU l'11 dicembre del 1997 e ratificato con la legge n. 120 del 2002.

Ricorda che il cambiamento climatico si manifesta ormai con evidenti segnali e rappresenta una minaccia concreta per l'ambiente, l'economia nazionale e, in particolare per il settore agricolo che subisce le gravi conseguenze di fenomeni quali la desertificazione, la siccità periodica e il dissesto idrogeologico.

Rilevato che il mancato rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto produrrà degli effetti economici diretti a carico dei comparti produttivi soggetti al controllo delle emissioni, sottolinea come gli investimenti nell'innovazione tecnologica, nella riduzione dei consumi energetici e nello sviluppo delle fonti rinnovabili può rappresentare uno straordinario fattore di competitività per l'economia del Paese e di crescita dell'occupazione.

Del resto – prosegue la relatrice – il quadro normativo vigente non ha determinato condizioni favorevoli allo sviluppo delle energie rinnovabili. Attualmente solo il 20 per cento delle risorse formalmente destinate a incentivare questo comparto, prelevate con la Tabella A3 dalle bollette dei consumi elettrici, sono impiegate effettivamente a questo scopo. Infatti, in applicazione del meccanismo denominato «CIP6» (articolo 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9), l'Italia ha fissato tariffe molto convenienti per gli impianti che utilizzano le cosiddette fonti «assimilate» (tra queste la termodistruzione dei rifiuti e dei residui di raffineria) alle quali sono state destinate la maggior parte dei proventi. Anche il sistema di incentivazione specifico istituito con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (certificati verdi) non distingue tra le diverse fonti secondo obiettivi di efficacia energetica e premia in tal modo le fonti più mature sulla base delle quantità immesse in rete.

Per quanto concerne i profili di più diretta competenza della Commissione, richiama l'attenzione sulle potenzialità del settore agroenergetico, ricordando che un recente rapporto dell'Agenzia europea per l'Ambiente valuta al 16 per cento la quota di fabbisogno energetico dell'Unione che può essere potenzialmente coperta dalle diverse filiere della bioenergia, mentre un altro studio indica per l'Italia un obiettivo, raggiungibile a breve, del 6,4 per cento del fabbisogno energetico, in grado di generare una riduzione di 12 milioni di tonnellate/anno di gas di serra, circa un quarto del target necessario per rispettare il Protocollo di Kyoto.

Tratteggia, quindi, l'attuale quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (convertito dalla legge n. 81 del 2006), rilevando che i relativi interventi legislativi orientati ai carburanti di origine vegetale (biodiesel e bioetanolo), in cui veniva definita una quota esente da accisa e l'introduzione dell'obbligo di miscelazione dei biocarburanti a partire dal 1° luglio 2006, non sono stati in grado di attivare pienamente un sistema di filiera basato sul ruolo degli agricoltori italiani quali protagonisti dei processi territoriali e di mercato delle materie prime agricole.

A tale proposito ricorda come, ad esempio, il processo di riconversione degli ex-zuccherifici, a seguito della riforma della PAC, non è ancora pervenuto, per gran parte degli impianti, alla definizione di programmi operativi soddisfacenti per le realtà locali. Ribadisce, quindi, la necessità di un pieno impegno del Governo e delle Regioni nel condurre a compimento la riconversione degli ex-zuccherifici e nel creare condizioni favorevoli alla crescita della filiera nazionale dei biocarburanti, e osserva come tale filiera sia di fatto sotto il controllo dei pochi titolari dei grandi impianti di trasformazione della materia prima (8-9 in Italia, due dei quali raggiungono da soli due terzi della produzione nazionale), e che la concorrenza sul mercato internazionale delle «*commodities*» rende conveniente l'impiego di materia prima importata a prezzi tali da rendere non remunerativa la produzione di biomasse nazionali, in assenza di ulteriore sostegno. Un incremento della combustione di olio di palma o prodotti simili, provenienti dai Paesi in via di sviluppo, certamente non può

essere considerato un successo nell'ambito delle politiche energetiche ed agricole nazionali.

Richiama, quindi, l'attenzione sul fatto che lo sviluppo dei carburanti di origine vegetale può costituire una opportunità per gli agricoltori italiani purché essi ne siano davvero protagonisti e purché il valore generale della trasformazione resti all'agricoltore.

Sottolineato, inoltre, il fatto che la filiera dei biocarburanti non esaurisce le reali potenzialità dell'agricoltura nazionale in campo energetico, illustra le ulteriori opportunità in campo agroenergetico quali la filiera del legno, l'impiego di residui agricoli, zootecnici e la trasformazione alimentare per la produzione di biogas.

Nel merito rileva che il provvedimento in esame interviene opportunamente con un intervento complessivo di riordino della disciplina in materia di energie rinnovabili che si fonda sull'applicazione del meccanismo di «conto energia», e di un sistema incentivante, già adottato con successo da altre nazioni europee, senza tetti e limitazioni.

Si sofferma, in particolare, sul contenuto dell'articolo 2 che prevede una nuova disciplina delle incentivazioni con la previsione di tariffe differenziate per fonte che riconoscono il valore dei vantaggi ambientali e del ricorso alle risorse locali ed assicurano un quadro certo agli investimenti nel settore. Con riferimento alla previsione che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le modalità e i termini per l'annullamento degli incentivi alle fonti assimilate non rientranti fra quelle indicate nella Tabella allegata alla legge, segnala la mancata previsione del concerto con gli altri dicasteri interessati quali quello dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Illustra quindi l'articolo 3 che stabilisce l'obbligo di connessione prioritaria alla rete elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; l'articolo 6 che istituisce un fondo di rotazione per l'efficienza energetica; l'articolo 7, volto ad accelerare, con uno specifico sistema di incentivazione, la sostituzione delle apparecchiature domestiche a bassa efficienza energetica; l'articolo 11 che prevede un apposito «Programma nazionale per l'energia», e gli articoli 12 e 13 che istituiscono, rispettivamente, il «Consiglio superiore per l'energia» e l'«Agenzia nazionale per l'energia» con compiti di supporto tecnico e di ricerca nel settore.

Rileva, infine, che le disposizioni specificamente dedicate alle agroenergie sono contenute nell'articolo 4 e nella Tabella allegata al disegno di legge in esame. Tale articolo prevede l'adozione, a cura del Ministro dello sviluppo economico, di misure a sostegno dell'utilizzo di fonti rinnovabili termiche, sia prodotte direttamente dalla radiazione solare, sia prodotte attraverso attività di coltivazione. Questi incentivi sono maggiori nel caso in cui il calore sia stato prodotto con biomasse risultanti da attività di coltivazione, o da residui agricoli e di allevamento. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede, inoltre, delle misure di sostegno all'utilizzo dei carburanti di origine vegetale destinati all'autotrazione, con particolare riguardo allo sviluppo delle materie prime agricole ed all'introduzione di percentuali

minime di biocarburanti nella miscelazione con carburanti di origine fossile.

Con riferimento a tale articolo sottolinea l'assenza della necessaria intesa con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali per l'adozione delle disposizioni attuative previste e la necessità del coordinamento normativo delle disposizioni relative alla miscelazione dei biocarburanti con quanto già disposto in proposito dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81.

Per quanto concerne la Tabella allegata (punto 3 – Biomasse), rileva l'opportunità di integrare i criteri già presenti con la previsione di un incremento della tariffa incentivante legato alle sostenibilità delle pratiche agricole, con particolare riferimento alle pratiche a basso consumo energetico ed in grado di integrare il contenuto di carbonio del suolo. Ritiene, infatti, che una attenzione specifica agli *input* energetici ed all'impatto ambientale in questo settore può qualificare ulteriormente lo sviluppo delle agroenergie e facilitarne l'integrazione con i nuovi Piani di sviluppo rurale che saranno a breve approvati dalle Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(23) CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto

(Parere alla 11^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PIGNEDOLI, tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere per i profili di competenza sulla copertura finanziaria del provvedimento, che possono investire gli aspetti di competenza della Commissione agricoltura, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa che la 5^a Commissione si pronunci sui profili di competenza.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 26 settembre 2006

16^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cecilia Donaggio.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006 (n. 14)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore alla Commissione LIVI BACCI (*Ulivo*) introduce l'esame sullo schema di decreto in titolo, rilevando preliminarmente che la quota massima di flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per l'anno 2006 – determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2006 e di ammontare pari a 170.000 ingressi – è risultata notevolmente inferiore al numero delle domande di ingresso presentate dal giorno dell'entrata in vigore del predetto decreto al 23 giugno 2006. Tali domande, infatti, sono risultate pari complessivamente a 520.000 unità.

Alla luce di tale situazione, il Governo ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà, prevista all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge n. 40 del 6 marzo 1998 – recante disposizioni in materia di immigrazione – di emanare ulteriori decreti in materia di ingressi di lavoratori extra comunitari nel corso dell'anno di riferimento.

L'adozione dello schema di decreto in esame è stata preceduta da un'istruttoria espletata dal gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3 del Decreto legislativo n. 286 del 1998 – testo unico sull'immigrazione – che ha ipotizzato un ampliamento di 350.000 unità degli ingressi di lavoratori extracomuni-

tari. Sullo schema di decreto in esame si sono inoltre espressi favorevolmente sia il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, sia la Conferenza unificata.

Passando all'analisi dei singoli articoli del provvedimento in titolo, il relatore osserva che l'articolo 1 determina la quota massima di 350.000 ingressi per lavoratori extracomunitari non stagionali, che riveste valenza aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2006. Gli ingressi saranno consentiti sulla base delle domande di nulla osta al lavoro che, a seguito della verifica delle condizioni di ammissibilità, risultino regolarmente presentate dai datori di lavoro entro la data del 21 luglio 2006 e sarà ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.

L'articolo 2 dello schema in esame, in ossequio a quanto previsto all'articolo 21, comma 1, del Testo unico sull'immigrazione, contiene una norma di salvaguardia del sistema delle quote preferenziali in favore dei lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residente in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, nonché dei lavoratori cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria con la Repubblica italiana.

Il relatore, dopo aver concluso l'analisi delle singole disposizioni contenute nel provvedimento in titolo, precisa che le 520.000 domande di ingresso presentate dal giorno dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2006 al 23 giugno 2006 riguardano quasi tutti lavoratori extracomunitari irregolari già presenti nel territorio italiano: tale fenomeno deriva, a suo avviso, anche dalla incongruità della legislazione vigente in materia, specie in relazione alla realtà delle piccole imprese, per le quali i meccanismi di assunzione di lavoratori extracomunitari basati sulla chiamata numerica risultano del tutto inadeguati rispetto alle esigenze di tale settore produttivo, dove la conoscenza personale da parte del datore di lavoro del futuro lavoratore e il contatto diretto necessario per l'acquisizione di tale conoscenza risultano essenziali ai fini della successiva instaurazione di un rapporto di lavoro regolare.

Va poi rilevato che incisive misure di contrasto del lavoro nero potrebbero produrre effetti positivi anche rispetto all'obiettivo di contenere in modo significativo l'immigrazione clandestina, stante la stretta interrelazione tra i due fenomeni. Il relatore conclude il proprio intervento proponendo l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALLI (*LNP*) osserva che se le 520 mila domande di nulla osta al lavoro fossero effettivamente riferite a persone già residenti, sia pure irregolarmente, in Italia, come ha sostenuto il relatore, occorrerebbe adottare un provvedimento di sanatoria, come è già stato fatto nella

passata Legislatura, e non già un decreto correttivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2006. In realtà, non soltanto le domande non si riferiscono a persone già residenti sul territorio nazionale, se non per una limitata parte di essi, ma con lo schema di decreto all'esame si effettua un'apertura indiscriminata delle frontiere ai lavoratori extra comunitari, ancor prima di conoscere il numero dei nulla osta al lavoro subordinato concessi in relazione alla quota massima di 170 mila ingressi previsti dal citato decreto del 15 febbraio. Occorrerebbe inoltre considerare che nella stima effettuata con il provvedimento in titolo per i nuovi ingressi non si tiene conto del fatto che per uno stesso lavoratore viene quasi sempre presentata più di una domanda: depurato di tali duplicazioni, il dato relativo a 350 mila domande di nulla osta al lavoro risulterebbe fortemente ridimensionato, e non distante dal numero di ingressi previsto dal precedente Governo.

Non si considera poi che la politica di apertura indiscriminata ai lavoratori extra comunitari prefigurata dallo schema di decreto all'esame è destinata non già a ridurre, bensì ad incoraggiare il ricorso al lavoro illegale. Inoltre, l'ulteriore facilitazione ai ricongiungimenti familiari, perseguita dall'attuale governo, porterà inesorabilmente ad una modificazione strutturale nella composizione della popolazione residente in Italia, che, nell'arco di 15 o 20 anni, potrebbe risultare composta per circa la metà da lavoratori extra comunitari e dalle loro famiglie. È una prospettiva che pone gravi ed ineludibili interrogativi, che il Governo non può certamente ignorare. Per tali motivi, il senatore Galli annuncia, anche a nome del Gruppo politico di appartenenza, un voto contrario sul provvedimento in titolo.

Il senatore TOFANI (AN) osserva che dall'esposizione del relatore non emerge con chiarezza – né sarebbe stato possibile – l'orientamento del Governo e della maggioranza che lo sostiene, relativamente alle politiche generali per l'immigrazione. È peraltro del tutto lecito che si voglia modificare, anche in profondità, la legislazione vigente in materia, come è stato più volte annunciato da alcuni ministri, ma al momento non è affatto chiaro in quale direzione l'Esecutivo intenda muoversi, e su quali temi le forze politiche presenti in Parlamento saranno chiamate al confronto. In tali condizioni, in assenza di un indirizzo ben definito, lo schema di decreto in titolo – sul quale si dichiara contrario, anche a nome del Gruppo di appartenenza – elude i nodi politici di fondo e configura quindi una vera e propria scorciatoia, attraverso la quale si dà il via libera a 350 mila nuovi ingressi mentre, come ha già ricordato il senatore Galli, ancora non è noto quale sia lo stato di attuazione del decreto di febbraio, con il quale è stato autorizzato l'ingresso sul territorio nazionale di un massimo di 170 mila lavoratori extra comunitari.

Il senatore MORRA (FI) manifesta la propria contrarietà rispetto all'impostazione di fondo sottesa al decreto all'esame, basata su una politica

dell'immigrazione del tutto scollegata dalle esigenze del mondo del lavoro.

Il provvedimento in titolo, inoltre, si pone in contraddizione con la disciplina contenuta nella legge Bossi-Fini, operando una vera e propria sanatoria rispetto alle situazioni di immigrazione irregolare, suscettibile di costituire un pericoloso precedente per il settore in questione.

Il relatore LIVI BACCI (*Ulivo*), intervenendo in sede di replica, precisa in ordine alle osservazioni testé formulate dal senatore Morra, che lo schema di decreto in titolo appare del tutto coerente con la disciplina della legge Bossi-Fini. Riguardo ai rilievi sollevati dal senatore Galli e dal senatore Tofani, va sottolineato che la quota aggiuntiva di 350.000 lavoratori extracomunitari si configura come un tetto massimo, che probabilmente non verrà effettivamente raggiunto. La percentuale di domande irregolari o di domande riferite ad un medesimo soggetto e presentate presso diversi uffici in varie parti del territorio – sulle quali si è soffermato il senatore Galli – non supera la soglia del 10-12 per cento delle domande complessivamente presentate.

Nel complesso, prosegue il relatore, occorre superare le eccessive rigidità che caratterizzano la legislazione vigente e che hanno determinato in fase applicativa conseguenze molto negative, producendo effetti non desiderati soprattutto nel senso dell'ampliamento dell'area della immigrazione irregolare. Per il futuro, è pertanto auspicabile un intervento organico – quale quello indicato nel programma con cui la coalizione di centro-sinistra si è presentata agli elettori – che regoli in maniera adeguata il fenomeno dell'immigrazione, senza un'apertura indiscriminata delle frontiere, ma tenendo comunque conto di tutte le circostanze rilevanti inerenti alla materia in questione, tra le quali quella della diminuzione demografica riscontrabile in Italia, soprattutto nelle fasce d'età intermedie.

Poiché non vi sono richieste per intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(546) GASBARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti inerenti all'articolo 1.

Il relatore alla Commissione BOBBA (*Ulivo*) raccomanda l'accoglimento degli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico tenore, nonché degli emendamenti 1.3 e 1.4, anch'essi identici. L'emendamento 1.5, invece, è in contrasto con i precedenti emendamenti dei quali ha raccomandato l'accoglimento.

Dopo aver invitato il proponente a trasformare l'emendamento 1.6 in ordine del giorno, il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 1.7.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO dichiara di conformarsi ai pareri testé espressi dal relatore e si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.3, sottoscritti dal relatore stesso.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il relatore BOBBA (*Ulivo*) riformula l'emendamento 2.1 nell'emendamento 2.1 (testo 2), inserendo dopo le parole «ed è composta» le altre «da studiosi ed», e ne raccomanda l'accoglimento. Esprime invece un avviso contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.9 e 2.6. Dopo aver invitato il senatore Livi Bacci al ritiro dell'emendamento 2.5, raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 2.7 e riformula l'emendamento 2.8 nell'emendamento 2.8 (testo 2), inserendo il riferimento alla tabella C della legge finanziaria per il 2006. Raccomanda quindi l'accoglimento anche di tale ultima proposta emendativa.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO dichiara di conformarsi ai pareri testé espressi dal relatore, e si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.8 (testo 2).

Il senatore LIVI BACCI (*Ulivo*), aderendo all'invito del relatore, dichiara di ritirare l'emendamento 2.5.

Il PRESIDENTE fa presente che non è pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 546**Art. 1.****1.1**BOBBA, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2003» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2007».

1.2

GASBARRI, ROILO, DI SIENA

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2003» con le seguenti: «1° gennaio 2007».

1.3BOBBA, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «Ministero della solidarietà sociale».

1.4

LIVI BACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «Ministero della solidarietà sociale».

1.5

GASBARRI, ROILO, DI SIENA

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Consequentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

1.6

LIVI BACCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione ha il compito di raccogliere ed elaborare i risultati di studi e ricerche, anche in collaborazione con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione Europea, al fine di avanzare proposte finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione molto anziana, con particolare attenzione per i soggetti più esposti al rischio di emarginazione e di esclusione sociale, le persone con cronici problemi di salute e quelle non autosufficienti. La Commissione promuove la conoscenza delle condizioni di vita degli anziani così come risultano dalle indagini e dalle ricerche, dalla normativa nazionale e regionale, dai servizi e dalle risorse disponibili».

1.7

LIVI BACCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro tre mesi dal suo insediamento, la Commissione delibera un piano di lavoro che individua i temi da affrontare e predisponde annualmente un rapporto sulle proposte formulate. Tali documenti sono trasmessi al Parlamento.».

Art. 2.**2.1**BOBBA, *relatore**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Commissione è presieduta dal Ministro della solidarietà sociale o dal sottosegretario da lui delegato ed è composta da esperti di riconosciuta competenza operativa in materia di anziani, di cui uno indicato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro delle politiche per la famiglia, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Ministro della solidarietà sociale. Il numero dei membri della Commissione è determinato dal medesimo decreto in modo da garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 3 del presente articolo. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Ministero della solidarietà sociale o da personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».

2.1 (testo 2)BOBBA, *relatore**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Commissione è presieduta dal Ministro della solidarietà sociale o dal sottosegretario da lui delegato ed è composta da studiosi ed esperti di riconosciuta competenza operativa in materia di anziani, di cui uno indicato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro delle politiche per la famiglia, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Ministro della solidarietà sociale. Il numero dei membri della Commissione è determinato dal medesimo decreto in modo da garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 3 del presente articolo. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Ministero della solidarietà sociale o da personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».

2.2

POLI, PICCONE, VIESPOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione è composta da 40 membri, metà dei quali sono studiosi, esperti e rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei pensionati, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e i restanti sono in misura eguale deputati e senatori designati dai Presidenti delle rispettive Camere in base alla rappresentanza proporzionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».

2.3

LIVI BACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «La Commissione è composta da studiosi, esperti e rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei pensionati,» *con le seguenti:* «La Commissione è composta da membri di riconosciuto valore nell'ambito della ricerca e delle attività operative aventi per oggetto la popolazione anziana,».

2.4

LIVI BACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «esperti e rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato e di organizzazioni sindacali dei pensionati» *con le seguenti:* «esperti di riconosciuta esperienza operativa in tema di anziani».

2.9

PICCONE

Al comma 1, dopo le parole: «esperti e rappresentanti di associazioni» *inserire le seguenti:* «dei lavoratori, dei dirigenti, degli imprenditori e del lavoro autonomo,».

2.5

LIVI BACCI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei pensionati,» inserire le seguenti: «nonché di studiosi ed esperti esterni,» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione può inoltre proporre alle amministrazioni facenti parte del SISTAN e del comparto pubblico della ricerca l'effettuazione di indagini utili al perseguimento dei propri fini.»

2.6

GASBARRI, ROILO, DI SIENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 130.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.7BOBBA, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «dal 2003» con le seguenti: «dal 2007».

2.8BOBBA, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «come da ultimo determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448» con le seguenti: «come rideterminata in sede di legge finanziaria».

2.8 (testo 2)

BOBBA, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «come da ultimo determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448» con le seguenti: «come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 26 settembre 2006

12^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici: esame del programma

Il presidente MARINO comunica che l'Ufficio di Presidenza testé riunitosi ha deliberato il programma relativo all'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, già autorizzata dal Presidente del Senato, che mette a disposizione dei commissari. Avverte dunque che procederà, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, a comunicare il richiamato programma alla Presidenza del Senato.

Prenda atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3) TOMASSINI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(357) BENVENUTO. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari*

(433) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(542) CARLONI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(687) MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

(665) RIPAMONTI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(773) BINETTI e BAIO. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(818) DEL PENNINO e BIONDI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3, 357, 433, 542 e 687, congiunzione con i disegni di legge nn. 665, 773 e 818 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 665, 773 e 818, congiunzione con i disegni di legge nn. 3, 357, 433, 542 e 687 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 3, 357, 433, 542 e 687 – nella seduta del 5 luglio 2006.

Il presidente MARINO informa che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé svoltosi, è stato approvato all'unanimità l'elenco di soggetti da audire in Ufficio di Presidenza, in ordine alle iniziative legislative sul tema delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari. Comunica inoltre che nel frattempo sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge nn. 665, 773 e 818, tutti vertenti sul medesimo tema, e invita la senatrice Bassoli a riferire su dette iniziative legislative.

La relatrice BASSOLI (*Ulivo*) si sofferma brevemente sulla rilevanza sociale dei temi oggetto dei disegni di legge in esame, resa ulteriormente evidente dai dibattiti che nella fase attuale richiamano l'attenzione dell'opinione pubblica.

Procede quindi all'illustrazione dei disegni di legge n. 665 e n. 818, in ragione delle analogie dei rispettivi articolati. L'articolo 1 dei due disegni di legge citati afferma il diritto, per ogni persona capace, di conoscere i dati sanitari che la riguardano e stabilisce l'obbligo, da parte del medico, di informare il paziente, specificando che egli debba in situazioni particolari tener conto delle sue condizioni complessive, anche psicologiche, e consultare i congiunti stretti del medesimo. Osserva che l'articolo 2 dei due disegni di legge disciplina il diritto, per ogni persona capace, di esprimere la propria dichiarazione di volontà sui trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano prevedibili nello sviluppo della patologia in atto, con la conseguente esclusione di ogni responsabilità per i sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita. La dichiarazione di volontà è annotata, in caso di ricovero ospedaliero, nella cartella clinica.

Quanto all'articolo 3 dei due disegni di legge, la relatrice fa presente come esso disponga per ogni persona capace la possibilità di esprimere il proprio consenso o rifiuto per i trattamenti sanitari futuri e che tale dichia-

razione di volontà – formulata con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata – sia valida anche in caso di incapacità sopravvenuta; inoltre, il soggetto può indicare una persona di fiducia, che eserciti i diritti e le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 in caso di sopravvenienza dello stato suddetto. Rispetto al disegno di legge n. 542, manca il riferimento all'ipotesi di disposizioni vincolanti date dal paziente alla persona di fiducia. In caso di mancata preventiva designazione da parte del soggetto, è previsto che il giudice tutelare provveda alla nomina, se vi è sopravvenienza di incapacità, di una persona di fiducia.

L'articolo 4 dei due disegni di legge riguarda le possibili divergenze tra il fiduciario e le proposte dei sanitari: è possibile, in questo caso, il ricorso al giudice, che decide conformemente alle eventuali dichiarazioni espresse dal paziente. Non è pertanto previsto l'intervento del comitato etico in casi di questo genere.

La relatrice si sofferma quindi sul disegno di legge n. 773, osservando in primo luogo che l'articolo 1 definisce: la dichiarazione anticipata di trattamento; il trattamento sanitario; il soggetto privo di capacità decisionali; il curatore o fiduciario – indicato come «preferibilmente medico» – e il comitato etico. In particolare, la dichiarazione anticipata di trattamento è definita come l'atto scritto con cui la persona decide in merito ai trattamenti sanitari e all'uso del proprio corpo o di parti di esso a scopo di trapianto, ricerca o didattica, nonché alle modalità di sepoltura e all'assistenza religiosa.

Passa quindi all'articolo 2, riguardante la dichiarazione anticipata di trattamento, da redigere in forma scritta, senza necessità di atto pubblico notarile, da parte del soggetto maggiorenne e in grado di intendere e volere. Alla formazione di tale atto può intervenire un medico. La dichiarazione deve contenere la nomina di un fiduciario, che avrà il compito di far rispettare le volontà del malato in caso di sopravvenienza di incapacità di quest'ultimo. Ai sensi dell'articolo 10, le dichiarazioni e ogni altro documento connesso alle medesime non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti da ogni altro tributo.

Rileva la relatrice che i contenuti ed i limiti della dichiarazione sono disciplinati nell'articolo 3, dove è specificato che l'idratazione e l'alimentazione parenterale non sono assimilabili all'accanimento terapeutico e pertanto non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata.

Quanto all'articolo 4, la relatrice fa presente che esso definisce il contenuto del diritto del paziente al consenso informato e specifica che la dichiarazione anticipata di trattamento si applica dal momento in cui il soggetto non sia più in grado di esprimere il proprio consenso, mentre l'articolo 5 precisa i compiti del fiduciario, il quale, nel suo operato, è controllato dal medico curante. L'articolo 6, concernente i minori, prevede che essi possano esprimere le proprie intenzioni al medico curante, nonché ai genitori o a chi detiene la tutela o potestà; questi ultimi soggetti devono, a loro volta, agire nell'esclusivo interesse del minore, sentito il parere dei medici curanti.

La relatrice prosegue soffermandosi sull'articolo 7, che introduce il diritto all'obiezione di coscienza da parte del personale medico-sanitario – non contemplato negli altri disegni di legge in titolo –, in caso di contrasto con la volontà del paziente espressa nella dichiarazione anticipata; in tale ipotesi, il fiduciario può rivolgersi al comitato etico della struttura sanitaria.

Osserva quindi che l'articolo 8 demanda al Ministro della salute: la definizione delle modalità di intervento del medico nella formazione delle dichiarazioni anticipate; la promozione di campagne informative e (di concerto con il Ministro della pubblica istruzione) di campagne di educazione nelle scuole; la sensibilizzazione dei medici di medicina generale; le iniziative per la diffusione di materiale informativo nelle strutture sanitarie. Infine, rileva che, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 9, l'accertamento e la certificazione dell'incapacità di intendere e volere sono demandati ad un collegio formato da tre medici.

In considerazione della sostanziale omogeneità di materia, la relatrice propone la congiunzione dei richiamati disegni di legge con le altre iniziative legislative all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'avvio della discussione generale dei disegni di legge in titolo al termine del programmato ciclo di audizioni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 26 settembre 2006

17^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(768-B) Deputato REALACCI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Esame e conclusione)

Il presidente SODANO, in qualità di relatore, illustra la modifica, apportata dalla Camera dei deputati, al comma 3 dell'articolo 1, laddove si precisa che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133, del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MUGNAI (AN) chiede alcuni chiarimenti sulla portata della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BELLINI (Ulivo) chiede se, nella precedente legislatura, la Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti ha elaborato documenti sulle tematiche trattate.

Il senatore RONCHI (Ulivo) esprime le proprie personali perplessità sull'effettiva utilità ed efficacia della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, la quale ha già operato nelle precedenti legislature.

Il senatore SCOTTI (*FI*) si associa alle osservazioni espresse dal senatore Ronchi.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) rileva che discutere sulla istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti – che proseguirebbe i lavori svolti dal medesimo organo parlamentare nelle scorse legislature – potrebbe sollevare dubbi sulla reale utilità di tale Commissione. Tuttavia, la sua istituzione rappresenta un segnale di attenzione da parte dal Parlamento nei confronti del fenomeno delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, fenomeno che, purtroppo, continua a manifestarsi.

Inoltre, bisognerebbe chiarire che la funzione di tale Commissione bicamerale d'inchiesta non è tanto quella di individuare responsabilità o sradicare le forme di illegalità presenti in alcune parti del territorio nazionale; l'obiettivo di tale organo parlamentare è, semmai, di tipo culturale, dovendo in qualche modo supportare l'attività del legislatore e del Parlamento in merito ad alcuni temi specifici ed assai rilevanti, quali, ad esempio, le bonifiche dei siti inquinati e la definizione giuridica di rifiuto. Peraltro, l'istituenda Commissione bicamerale d'inchiesta dovrebbe favorire l'elaborazione di una proposta legislativa, sostenuta da tutte le forze politiche, avente lo scopo di introdurre nel codice penale la fattispecie del delitto ambientale. Appare infatti irragionevole che un Paese, come l'Italia, in cui l'illegalità ambientale è ancora particolarmente diffusa, sia privo di una normativa penale che sanzioni questi fenomeni.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (*AN*), nel condividere le osservazioni ed alcuni dubbi espressi dai senatori finora intervenuti, ritiene assai utile interrogarsi sulla reale efficacia dell'istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta. Infatti, anche sulla base dell'esperienza della Commissione bicamerale d'inchiesta sul fenomeno mafioso, sarebbe opportuno un approfondimento dei poteri e delle funzioni che possono essere esercitati da tali organi parlamentari. Peraltro, sarebbe appropriato prevedere nella stessa legge istitutiva qualche forma di controllo sull'operato degli stessi componenti di tali Commissioni d'inchiesta dal momento che nel passato alcuni commissari hanno esercitato forme di pressione nei confronti, ad esempio, degli enti locali interessati.

Pur con le perplessità segnalate, auspica tuttavia la rapida approvazione del disegno di legge in titolo, ritenendo altresì opportuno che si instauri un proficuo rapporto di collaborazione tra la Commissione ambiente e la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, allo scopo di approfondire e contrastare il potere di infiltrazione criminale nel settore dei rifiuti.

Il presidente SODANO, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, intervenendo in sede di replica, prende atto dei rilievi e anche delle perplessità avanzate da alcuni senatori, che potranno eventualmente essere sviluppate nel corso dell'*iter* in Assemblea, e fornisce i chiarimenti

richiesti sulla portata dell'articolo 1, comma 3, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Dopo aver fatto presente al senatore Bellini che la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha prodotto nel corso della passata legislatura una serie di documenti, sottolinea che potrebbe sembrare improduttivo istituire nuovamente una Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Tuttavia, se in molte regioni italiane sono ancora presenti gestioni commissariali che perdurano da molto tempo, allora non è inutile che continui ad operare una Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, avente l'obiettivo di indagare le cause per cui le gestioni commissariali durano così a lungo e di segnalare le modalità di ripristino delle gestioni ordinarie.

Il sottosegretario DETTORI rinuncia al proprio intervento in sede di replica.

Non essendo stati presentati emendamenti, previo accertamento del prescritto numero legale, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 26 settembre 2006

4^a Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MANZELLA comunica la composizione delle due Sottocommissioni costituite nell'ambito della Commissione, precisando che tale composizione, di natura ancora provvisoria e quindi suscettibile di eventuali aggiornamenti, tiene conto delle designazioni pervenute dai singoli Gruppi parlamentari, nonché del criterio di proporzione tra i Gruppi stessi e di rappresentanza dei Gruppi minori.

Sono membri della Sottocommissione pareri per la fase discendente – «Strategia di Lisbona» – i senatori: Soliani (Presidente), Baccini, Battaglia Antonio, Casoli, Enriques, Filippi, Girfatti, Mele, Perrin, Silvestri, Stiffoni e Turigliatto.

Sono membri della Sottocommissione pareri per la fase ascendente – «Infrazioni comunitarie» – i senatori Vegas (Presidente), Allocca, Amati, Binetti, Bonfrisco, Buttiglione, Girfatti, Magistrelli, Perrin, Selva, Silvestri e Stiffoni.

Il PRESIDENTE informa inoltre che per lunedì prossimo, 2 ottobre 2006, alle ore 15,30, è prevista una riunione congiunta delle Commissioni 5^a, 10^a e 14^a del Senato e della Camera per l'audizione del Commissario europeo Günter Verheugen, responsabile delle politiche industriali e delle imprese dell'Unione.

Fa inoltre presente che la 1^a Commissione (Affari costituzionali) procederà nella giornata di domani all'audizione del Ministro dell'interno, che riferirà sul Consiglio dei ministri dell'Unione europea sull'immigrazione, tenutosi a Tampere la scorsa settimana. L'invito a partecipare è stato inviato anche ai componenti della 14^a Commissione.

Il Presidente, infine, ricorda che, secondo la programmazione dei lavori stabilita dall'Ufficio di Presidenza, si svolgerà una visita di studio in

Romania e Bulgaria – i due Paesi che entreranno prossimamente nell’Unione europea – nella settimana compresa tra il 30 ottobre e il 3 novembre 2006. Questa prima missione all’estero sarà seguita da una visita in Turchia, prevista per la prossima primavera.

IN SEDE CONSULTIVA

(786) RONCHI ed altri. – *Norme per l’attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza, dell’innovazione del sistema energetico e della mobilità*

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ALLOCCA (*RC-SE*) introduce l’esame del disegno di legge in titolo che è da valutare, nel suo complesso, in senso favorevole, dal momento che si propone di ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra, in applicazione del Protocollo di Kyoto, attraverso una serie di norme dirette al potenziamento del ricorso alle fonti rinnovabili di energia e al raggiungimento di un significativo risparmio energetico. Al riguardo, alcune misure proposte sono di carattere incentivante, come ad esempio le tariffe agevolate per la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; altre misure, invece, hanno natura disincentivante, in quanto, ad esempio, mirano a rimuovere le difficoltà di connessione alla rete e di distribuzione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili o prevedono ammende per quegli operatori energetici che non raggiungono l’obiettivo di risparmio energetico.

Dal punto di vista comunitario – continua l’oratore – la politica energetica dell’Unione europea si è sviluppata nel contesto di diverse politiche, in particolare quella ambientale e quella della realizzazione del libero mercato. La normativa comunitaria di riferimento, a tale riguardo, è costituita dalla decisione 2002/358/CE che adotta il Protocollo di Kyoto e che impegna la Comunità e i suoi Stati membri a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra nella misura dell’8 per cento rispetto al livello del 1990.

Secondo il relatore, le finalità del disegno di legge sono in linea con le politiche comunitarie in materia e tendono al raggiungimento sia dell’obiettivo di ridurre dell’8 per cento entro il 2012 le emissioni di gas a effetto serra indicato nella citata decisione, sia dell’obiettivo del 12 per cento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili ribadito dalla direttiva 2001/77/CE e, in particolare, l’obiettivo del 21 per cento della quota di energia elettrica generata da fonti rinnovabili.

Il senatore Allocca, quindi, conclude la sua relazione illustrando una proposta di parere favorevole.

Dopo una breve dichiarazione del senatore STRANO (*AN*), la Commissione, dopo l’accertamento del prescritto numero dei senatori da parte del PRESIDENTE, approva all’unanimità la proposta di parere favorevole.

(953) *Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA* (Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato)

Il presidente relatore MANZELLA (*Ulivo*) introduce l'esame, osservando come, nel caso di specie, si tratti di valutare se la procedura prevista dal decreto-legge in conversione per il rimborso della mancata detrazione dell'IVA per le autovetture utilizzate «ai fini di operazioni soggette ad imposta» – mantenuta in vigore da una prassi amministrativa quasi trentennale – risponda ai principi dettati in merito dall'ordinamento comunitario e, in particolare, ottemperi alla sentenza adottata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 settembre scorso, pronunciata su ricorso pregiudiziale.

Secondo il relatore, pur ammettendo che le modalità di rimborso indicate dal Governo possano apparire «gravose» o non del tutto congrue rispetto agli orientamenti prescritti dalla Corte, è da considerare positivamente l'intenzione mirante a conformare il nostro ordinamento ad un obbligo comunitario mediante un decreto di urgenza.

A questo riguardo, pertanto, il presidente relatore ritiene opportuno che la Commissione adotti un parere sostanzialmente favorevole con osservazioni legate alla duplice esigenza di ampliare i termini, piuttosto ristretti, per la presentazione della domanda di rimborso e di non prevedere, in via esclusiva, la sola modalità telematica per il rimborso stesso.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore VEGAS (*FI*), dopo essersi soffermato brevemente sul concetto problematico di uso aziendale dell'autovettura, rileva come, in ultima analisi, sia necessario, per l'Italia, prendere atto della sentenza.

Concorda con quest'ultimo punto di vista il senatore MELE (*Ulivo*), condividendo i due rilievi enucleati dal Presidente.

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*) invita a riflettere sulle ragioni di fondo che generano, a monte, l'emanazione di queste decisioni da parte della Corte di Lussemburgo. In particolare, bisognerebbe cercare di prevenire questo tipo di sentenze che – non va dimenticato – producono conseguenze finanziarie piuttosto onerose per il bilancio dello Stato.

Sotto questo ultimo profilo, la senatrice BINETTI (*Ulivo*) si domanda se non esistano, allo stato, a livello comunitario, ulteriori situazioni problematiche – simili, in qualche modo, a quella in esame – suscettibili di introdurre delle ricadute finanziarie negative per il nostro Paese.

Il presidente MANZELLA riconosce la necessità, evidenziata dai senatori Buttiglione e Binetti, di affrontare, in via preventiva, le cause «genetiche» delle infrazioni comunitarie dell'Italia.

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*) precisa come il problema in oggetto derivi, sostanzialmente, da una difettosa ripartizione delle competenze e da un difettoso coordinamento tra le due amministrazioni statali interessate a questa materia, ovvero il Dipartimento delle Politiche europee, competente per la fase precontenziosa, e il Ministero degli affari esteri, competente per la fase contenziosa.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) svolge una breve considerazione sull'opportunità di inserire la concreta applicazione della sentenza comunitaria nel più generale funzionamento del complessivo sistema fiscale italiano.

Il PRESIDENTE relatore propone che, nella proposta di parere da inoltrare alla Commissione di merito, vengano evidenziate le necessità di un più vasto respiro legislativo e di un migliore coordinamento legislativo.

Il senatore GIRFATTI (*DC-PRI-IND-MPA*) interviene per sottolineare la procedura anomala ed erronea di rimborso indicata nel decreto-legge governativo. A suo avviso, il meccanismo previsto dal provvedimento, oltre a comportare un aggravio di circa 10 miliardi di euro per il bilancio statale – con conseguente maggiorazione della manovra finanziaria dai previsti 30 ai circa 40 miliardi di euro – rischia di mettere in moto un ulteriore procedimento presso la Corte di giustizia, di durata pluriennale, per i ricorsi che inevitabilmente saranno attivati dalle aziende. A suo avviso, in ultima analisi, poiché il decreto-legge in titolo non è provvisto di adeguata copertura finanziaria e, al contempo, crea i presupposti per un altro procedimento presso la Corte, la Commissione non dovrebbe formulare, per quanto di sua competenza, un parere favorevole.

Il PRESIDENTE relatore fa presente che il problema della copertura finanziaria del provvedimento, pur nella sua gravità, esula dalle competenze della Commissione, che deve limitare il suo esame al controllo di conformità con l'ordinamento comunitario del provvedimento stesso.

Il senatore GIRFATTI (*DC-PRI-IND-MPA*) ribadisce come il meccanismo dell'esclusione della compensazione, riconosciuto dai più come non del tutto congruo, abbia assoluta attinenza con la normativa comunitaria e, quindi, debba essere tenuto in debita considerazione nell'elaborazione del parere.

Il PRESIDENTE relatore, pur apprezzando quest'ultima osservazione in tema di compensazione, rileva come la funzione fondamentale della

Commissione per le Politiche dell'Unione europea consista nell'attirare l'attenzione della Commissione di merito sulla compatibilità comunitaria del disegno di legge in discussione. A suo parere, non è opportuno formulare un parere meramente negativo su di un provvedimento che si prefigge, comunque, di risolvere un contrasto con l'ordinamento comunitario.

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*) osserva come l'aspetto relativo alla possibilità di compensazione tocchi direttamente i profili di compatibilità della nostra normativa con quella comunitaria e, pertanto, il parere della Commissione deve essere condizionato a tale compatibilità.

Il presidente MANZELLA ribadisce il principio per cui la concreta gestione fiscale dei provvedimenti comunitari rientri, in base al principio di sussidiarietà, nel margine di discrezionalità che ogni Stato possiede nell'esecuzione degli atti comunitari. Al riguardo, a suo avviso, viene in gioco la sfera di sovranità fiscale di ciascuno Stato. Di conseguenza, la valutazione pertinente i relativi congegni di attuazione non può sfuggire ad un esame di merito e non può essere condotta in base a parametri astratti.

Secondo il senatore SELVA (*AN*) la natura della 14^a Commissione autorizza a entrare nel merito delle questioni che hanno una rilevanza comunitaria come nel caso in esame.

A conclusione del dibattito, la Commissione, accertato il prescritto numero di senatori, approva a maggioranza la proposta di parere favorevole condizionato presentata dal Presidente relatore, come integrata dalle condizioni formulate dai Commissari intervenuti.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 786**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è diretto ad ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra, in applicazione del Protocollo di Kyoto, attraverso una serie di norme dirette al potenziamento del ricorso alle fonti rinnovabili dell'energia e al raggiungimento di un significativo risparmio energetico;

considerato in particolare le misure di carattere incentivante, quali le tariffe agevolate per la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, gli incentivi per l'utilizzo di pannelli solari e combustibili organici per la produzione di energia termica e di biocarburanti per l'autotrazione, gli incentivi per la sostituzione di elettrodomestici e per gli altri accorgimenti nell'edilizia per una maggiore efficienza energetica, gli incentivi per gli impianti di cogenerazione, e gli incentivi per l'acquisto di autobus pubblici a metano;

ricordata a tale riguardo la direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e tenuto conto della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/C 37/03);

attesa l'esigenza unanimemente condivisa di ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra in applicazione del protocollo di Kyoto;

valutata l'importanza decisiva che tale azione riveste in relazione allo sviluppo di una economia ambientalmente sostenibile;

considerati i vantaggi per le stesse imprese nazionali di un significativo risparmio energetico tale da incidere sui costi di produzione e sul volume complessivo delle nostre importazioni;

ritenuto socialmente sostenibile il meccanismo di finanziamento previsto nello stesso disegno di legge, anche in considerazione della compensazione tra l'aumento dell'accisa sui carburanti e gli effetti che una maggiore efficienza negli usi finali di energia può produrre in termini di riduzione dei consumi;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 953

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 (causa C-228/05), in merito ad un ricorso pregiudiziale presentato, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento il 21 marzo 2005, nel procedimento tra Stradasfalti e l'Agenzia delle entrate, inerente la compatibilità della limitazione del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'acquisto, l'uso e la manutenzione di veicoli, stabilita dall'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con i principi comunitari relativi alla detrazione, come esposti dall'articolo 17, paragrafi 2 e 7, della direttiva 77/388/CEE;

considerato che la citata esclusione dalla detraibilità dell'IVA è stata mantenuta in vigore nel corso degli anni, fino all'ultima proroga contenuta nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e che pertanto la norma risulta essere vigente fino al 31 dicembre 2006, in contrasto con la predetta sentenza della Corte di giustizia;

considerato che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza dell'11 maggio 2006, causa C-197/03) ha ribadito il principio secondo cui la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte non può essere subordinato a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo stesso (principio di equivalenza), o che rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso (principio di effettività);

considerato che secondo tale giurisprudenza, le norme nazionali dirette a definire le modalità di rimborso in via amministrativa non impediscono il ricorso alla via giurisdizionale comunque a disposizione degli interessati;

ritenuto che il decreto-legge deve inserirsi in una complessiva riconsiderazione della fiscalità indiretta del nostro sistema e dei criteri di agevolazione per i contribuenti, nell'ambito di una sempre maggiore armonizzazione con l'ordinamento comunitario;

ritenuto che sia soprattutto opportuno provvedere ad un migliore coordinamento tra le competenze del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio relative alla fase precontenziosa e le

competenze del Ministero degli affari esteri relative alla fase contenziosa con l'ordinamento comunitario;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che la Commissione di merito valuti:

a) in base al principio comunitario di effettività, l'opportunità di allargare la finestra temporale a tale scopo prevista, dando agli interessati almeno 60 giorni di tempo effettivi, anche in considerazione della norma di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 («Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»), che dispone che «in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in essa espressamente previsti»;

b) l'opportunità che la modalità telematica di presentazione dell'istanza di rimborso sia prevista non in via esclusiva, bensì prioritaria, rispetto ad una procedura cartacea;

c) se la specifica esclusione del meccanismo di compensazione rientri, per la maniera in cui è congegnata dal decreto-legge, nella facoltà discrezionale sussidiaria degli Stati membri, e dunque non sia tale da intaccare il predetto principio di effettività né quello di equivalenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 26 settembre 2006

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il Presidente della RAI, Claudio Petruccioli, il Direttore generale della RAI, Claudio Cappon, ed i componenti del Consiglio di Amministrazione Alessandro Curzi, Angelo Maria Petroni e Marco Staderini.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta odierna, che concerne un'audizione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, invita i gruppi che ancora non vi avessero provveduto a designare il loro rappresentante nell'Ufficio di Presidenza. Ricorda inoltre che è necessario provvedere alla costituzione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, prevista dall'articolo 6 della legge 14 ottobre 1975, n. 103, e dall'articolo 8 del Regolamento interno della Commissione. In base a tali norme, la Sottocommissione è composta, in seno alla Commissione plenaria, da 16 membri nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei gruppi, ciascuno dei quali deve avervi comunque almeno un rappresentante. Poichè i gruppi attualmente rappresentanti in Commissione sono in numero di 16, e corrispondono quindi al numero dei seggi dispo-

nibili nella Sottocommissione, ciascun gruppo potrà essere rappresentato da un solo componente, che si invita pertanto a designare.

Audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Direttore generale e dei Consiglieri di Amministrazione della RAI Radiotelevisione S.p.A.

(Seguito dell'audizione e rinvio)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dà la parola ai deputati ed ai senatori già iscritti a parlare nella precedente seduta del 21 settembre 2006.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), il senatore Alessio BUTTI (*AN*), il senatore Rocco BUTTIGLIONE (*UDC*), il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*) ed il senatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*), ai quali rispondono il Presidente della RAI, Claudio PETRUCCIOLI ed il Direttore generale Claudio CAPPON.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, essendo imminenti votazioni alla Camera, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 settembre 2006

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
Dalla Chiesa.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

(579) CAPRILI. – *Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita*

(684) IZZO. – *Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*) illustra i due disegni di legge in titolo, che ripropongono, in un testo pressoché identico, un'iniziativa già esaminata nella XIV legislatura; dopo aver dato conto dei contenuti e delle finalità perseguite e aver ricordato i rilievi in quell'occasione formulati – che hanno trovato riscontro nei disegni di legge all'esame –, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2006 (n. 27)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*) riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, che provvede a

ripartire la quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2006, finanziando interventi che perseguono l'obiettivo di cooperare per combattere la fame nel mondo.

Interviene il senatore SAPORITO (AN) chiedendo chiarimenti circa le modalità di individuazione dei progetti da finanziare, paventando un'esclusione o una forte limitazione a danno di associazioni presenti nel centro e nel sud d'Italia.

Il RELATORE, accogliendo il rilievo formulato dal senatore Saporo, propone di esprimersi in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a verificare l'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale delle associazioni ammesse al finanziamento.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante disposizioni correttive ed integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali» (n. 25)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*) illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che disciplina le modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali; ricorda che le precedenti norme regolamentari sono state annullate da una recente decisione del Consiglio di Stato. Rileva come la disciplina così delineata riconduca le modalità di nomina a coerenza con il principio di autonomia statutaria delle istituzioni di alta cultura, sancito dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, come richiesto dal Consiglio di Stato. Propone, pertanto, di esprimersi in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(546) GASBARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, i quali non presentano profili problematici in termini di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 settembre 2006

1^a Seduta

Presidenza del Presidente
SALVI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(599) PISA ed altri. – *Disposizioni in materia di alienazione e di rinnovo del patrimonio abitativo della Difesa:* parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(23) CASSON ed altri. – *Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto:* esame e rinvio;

alla 12^a Commissione:

(3) TOMASSINI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario:* remissione alla Commissione plenaria;

(357) BENVENUTO. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari:* remissione alla Commissione plenaria;

(433) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente:* remissione alla Commissione plenaria;

(542) CARLONI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari:* remissione alla Commissione plenaria;

(687) MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico:* remissione alla Commissione plenaria.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 settembre 2006

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006 (n. 14): rimessione alla sede plenaria.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 settembre 2006

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(Doc. XXII, n. 3) MALABARBA ed altri. – Proposta di inchiesta parlamentare sull'«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico»

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Simonetta RUBINATO (*Aut*) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni in ordine ai profili di carattere finanziario, atteso che il testo ricalca nell'impianto generale quanto previsto dalla Deliberazione del Senato del 17 novembre 2004, istitutiva dell'analoga Commissione nella XIV legislatura (allora «Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale»), poi prorogata con Deliberazione 20 dicembre 2005.

In ordine all'emendamento 8.1, esso prevede, rispetto al testo e alla richiamata Deliberazione del 2004, espliciti tetti per le spese dell'istituenda Commissione, pari a 50.000 euro per l'anno 2006 e a 100.000

euro per l'anno successivo, derogabili solo previa autorizzazione secondo il meccanismo ivi indicato. In proposito non riscontra osservazioni da formulare, ricordando anche il parere di nulla osta già reso dalla Commissione bilancio in casi analoghi.

Interviene il senatore FERRARA (*FI*), che manifesta la propria condivisione per l'estensione della competenza della istituenda commissione anche al personale civile, rispetto a quanto previsto nella scorsa legislatura.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per la previsione nel provvedimento di un esplicito tetto di spesa che consente di definire criteri più certi in ordine ai profili finanziari.

Preso atto della proposta di parere non ostativo formulata dal relatore, pone ai voti la proposta stessa, che risulta approvata dalla Sottocommissione.

(Doc. XXII, n. 7) CARUSO ed altri. – Proposta di inchiesta parlamentare sull'«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"»

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUSI (*Ulivo*) illustra il documento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che il Documento, che ricalca nell'impianto generale quanto previsto dalla Deliberazione del Senato del 23 marzo 2005, istitutiva dell'analoga Commissione nella XIV legislatura, all'articolo 4, comma 2, prevede, rispetto alla precedente Deliberazione, espliciti tetti di spesa per quanto attiene al funzionamento della Commissione, derogabili solo previa autorizzazione secondo il meccanismo ivi indicato. Anche alla luce del parere già reso in sede di esame di fattispecie analoghe, segnala, dunque, che non vi sono osservazioni in ordine ai profili di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore, che risulta approvata dalla Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 giugno 2005, n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» (n. 24)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in esame all'articolo 1, comma 3, attribuisce al Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 96 del 2003 per il controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare), anche la

competenza al rilascio delle autorizzazioni per il commercio delle merci di cui al Regolamento (CE) n. 1236/2005, prevedendo che in tal caso il Comitato sia integrato con un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. Come richiamato anche dalla relazione tecnica, che afferma la neutralità finanziaria del provvedimento, il citato comma articolo 1, comma 3, prevede che i partecipanti al Comitato consultivo non percepiscono nessun tipo di compenso neppure a titolo di rimborso spese. Fa presente che non vi sono, pertanto, rilievi da formulare e propone, quindi, di esprimere osservazioni favorevoli.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(546) GASBARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore TECCE (*RC-SE*) illustrando il disegno di legge in esame ed i relativi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, segnala preliminarmente l'esigenza di aggiornare la cadenza temporale dell'attività dell'istituenda Commissione di indagine e, conseguentemente, quella dell'autorizzazione di spesa e della copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, al bilancio triennale vigente 2006-2009. In tal senso, occorre valutare l'opportunità di condizionare il parere da rendere sul testo alla contestuale approvazione degli emendamenti 1.1 (analogo al 1.2), nonché, per quanto riguarda la copertura, 2.6 ovvero, alternativamente, 2.7. Posto poi che l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 3, risulta formulata quale limite massimo di spesa, evidenzia che occorre valutare la compatibilità della stessa con la composizione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1 (studiosi, esperti e rappresentanti di varie organizzazioni), nonché acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse ivi richiamate a copertura, a valere del Fondo da ripartire per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328: al riguardo, segnala altresì la necessità di riformulare la disposizione, precisando che la suddetta autorizzazione di spesa è quella determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

In merito agli emendamenti, ricordando le osservazioni testé svolte sul testo, segnala le analoghe proposte 1.1 e 1.2, che aggiornano al 1° gennaio 2007 l'inizio dell'attività della Commissione. Occorre poi verificare l'idoneità della proposta 2.1 (testo 2) ad assicurare l'invarianza finanziaria del provvedimento, in quanto la norma demanda ad un successivo decreto ministeriale la fissazione del numero dei membri della Commissione, proprio al

fine di garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 2, comma 3, del testo. In maniera analoga, fa presente che occorre inoltre valutare la compatibilità con il medesimo tetto di spesa della composizione della Commissione di cui all'emendamento 2.2 (40 membri di cui metà studiosi, esperti e rappresentanti di organismi e metà deputati e senatori), composizione sulla quale, peraltro, esprime, perplessità anche nel merito.

Circa l'emendamento 2.6, che copre l'onere di cui all'articolo 2, comma 3, a valere del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, posto che l'accantonamento presenta le necessarie disponibilità, rileva tuttavia l'esigenza di valutare l'opportunità dell'utilizzo in difformità di risorse preordinate alla copertura degli oneri derivanti da obblighi internazionali. Richiamando le considerazioni già svolte sul testo, si segnala l'emendamento 2.7, che aggiorna al 1° gennaio 2007 la decorrenza degli oneri, in coerenza con l'inizio dell'attività della Commissione, mentre, in merito alla proposta 2.8, si segnala l'opportunità di riformulare la stessa, nel senso di precisare che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è quella determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Fa presente infine che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Auspica comunque una sollecita espressione del parere da parte della Sottocommissione, anche al fine di consentire la conclusione dell'*iter* del provvedimento presso la Commissione di merito, esprimendo il proprio apprezzamento sulle finalità del provvedimento stesso.

Il sottosegretario CASULA concorda con le osservazioni del relatore sul testo, circa la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura al bilancio triennale vigente, nonché di riferire la copertura sul Fondo da ripartire per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli importi determinati dalla tabella C della legge finanziaria 2006. Relativamente agli emendamenti, esprime avviso contrario sulle proposte 1.6 e 1.7, in quanto l'allargamento dei compiti della Commissione non appare coerente sotto il profilo finanziario. Esprime altresì avviso contrario sull'emendamento 2.6, che appare manifestamente oneroso, nonché sull'emendamento 2.2, segnalando che non sussistono disponibilità sul citato accantonamento per la copertura di finalità di spesa diverse dagli oneri derivanti da accordi internazionali. Si rimette alla Commissione relativamente ai restanti emendamenti.

Il presidente MORANDO, dopo aver rilevato che gli oneri derivanti dal provvedimento sono espressamente formulati come tetto di spesa – ciò che garantisce una compatibilità sotto il profilo finanziario – concorda con il relatore sull'opportunità di condizionare il parere non ostativo sul testo alla contestuale approvazione degli emendamenti 1.1 (o dell'analogo 1.2) e 2.7, nonché alla riformulazione della copertura riferita al Fondo da ripartire per le politiche sociali alla determinazione di tale accantonamento come operata dalla tabella C della legge finanziaria 2006.

Circa gli emendamenti, ritiene che la Sottocommissione possa esprimere parere non ostativo sulle proposte 1.6 e 1.7, posto che le obiezioni del Governo, considerata l'esistenza della norma di un espresso limite massimo di spesa, attengono a profili di merito che esulano dalla competenza della Commissione. Concorda invece con l'avviso contrario del rappresentante del Governo sull'emendamento 2.2, in quanto manifestamente oneroso e non compatibile con il limite massimo di spesa previsto nel testo, mentre formula avviso contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.6, in linea con la prassi costante della Commissione bilancio, in quanto l'accantonamento richiamato, ancorché utilizzato in difformità (ciò che attiene a valutazioni di merito), presenta comunque adeguate disponibilità. Per quanto concerne l'emendamento 2.8, propone di rendere parere non ostativo sullo stesso, condizionato alla riformulazione nei medesimi termini già indicati nel testo. Esprime poi avviso favorevole sui restanti emendamenti.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che siano contestualmente approvati gli emendamenti 1.1 (o, alternativamente, 1.2) e 2.7, sui quali il parere è non ostativo;

che all'articolo 2, comma 3, le parole: "come da ultimo determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448", siano sostituite dalle seguenti: "come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 2.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'emendamento 2.6, sul quale il parere è contrario, nonché della proposta 2.8, sulla quale il parere è non ostativo, a condizione che, ai sensi della citata norma costituzionale, le parole: "come rideterminata in sede di legge finanziaria", siano sostituite dalle seguenti: "come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266".».

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

Schema di decreto ministeriale recante integrazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (n. 21)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, mira a integrare le risorse destinate al concorso pubblico

nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, già stanziati con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, in relazione alla successiva individuazione di ulteriori tredici siti di bonifica di interesse nazionale.

Per quanto di competenza, in merito all'articolo 1 dello schema, segnala che dalla norma non risulta possibile evincere in maniera esplicita il dettaglio delle somme da ripartire (posto che si tratta di risorse in conto capitale), sia per quanto concerne la distinzione tra risorse in conto residui e risorse di competenza e di cassa, che per quanto riguarda l'ammontare dei fondi prelevati su ciascuno dei due capitoli interessati dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (7090 e 7082). Sul punto appaiono pertanto necessari chiarimenti, nonché la conferma della effettiva disponibilità delle risorse individuate, anche al fine di accertare che la ripartizione sia quella indicata nella relazione illustrativa, secondo cui vengono ripartite risorse in conto competenza e cassa per il capitolo 7090 e residui di stanziamento 2005 per il capitolo 7082. Riguardo all'articolo 3, che prevede una nuova ipotesi di intervento, da parte della pubblica amministrazione, per la bonifica di siti inquinati, occorre acquisire assicurazione che la relativa copertura finanziaria sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili già stanziati a legislazione vigente. In merito alle attività di vigilanza di cui all'articolo 4, evidenzia la necessità di acquisire conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse richiamate a copertura dal comma 2, per la parte in cui si fa riferimento al 5 per cento dei fondi già stanziati con il decreto ministeriale n. 468 del 2001, Allegato G, e non ancora impegnati al 31 dicembre 2005.

Il sottosegretario CASULA chiede di disporre di un tempo aggiuntivo al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a fornire le suddette informazioni in tempi rapidi, sia al fine di chiarire i profili finanziari del provvedimento in esame, che appaiono di non poco rilievo, specialmente per quanto riguarda la questione dell'utilizzo di risorse in conto residui, sia soprattutto al fine di consentire alla Sottocommissione di esprimere in tempo utile le prescritte osservazioni alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 settembre 2006

2^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PECORARO SCANIO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per gli atti deferiti:

alla 5^a Commissione

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 (n. 22): osservazioni favorevoli.

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 giugno 2005, n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» (n. 24): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 8,30

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 5617/03 RGNR – n. 6259/03 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 1).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 2).

III. Esame dei seguenti affari assegnati:

- Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Novi.
- Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento civile riguardante l'onorevole Dalla Chiesa, senatore all'epoca dei fatti.

VERIFICA DEI POTERI

I. Verifica delle elezioni della Regione Piemonte.

- II. Proposta di indagine conoscitiva sulle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione Estero.
- III. Comunicazioni del senatore Antonio Boccia, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

- I. Proposta di indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà di informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica.
- II. Proposta di indagine conoscitiva sulle cause della mancata protezione del professor Marco Biagi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'interno sul Consiglio dei ministri dell'Unione europea in materia di immigrazione.

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame dei disegni di legge:
- PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (5).
 - MALABARBA ed altri. – Istituzione della «Giornata della sicurezza del trasporto aereo» (78).
 - Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (762-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgione ed altri;*

Angela Napoli; Lucchese ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Deputato REALACCI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (768-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (1013).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (n. 15).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006 (n. 14).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare» (n. 18).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo» (n. 19).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (19).
- MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie (26).
- CAPRILI. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli (580).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPRILI. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (579).
- IZZO. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (684).

III. Esame del disegno di legge:

- COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori (928).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 maggio 2006 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*Doc. LXXXIX*, n. 1).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 giugno 2005, n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» (n. 24).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006 (n. 14).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale» (n. 15).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2006, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 23).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PISA ed altri. – Disposizioni in materia di alienazione e di rinnovo del patrimonio abitativo della Difesa (599).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi» (n. 16).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (953).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»: audizione del Presidente della CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e del Presidente dell'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA (953).
- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
 - COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALDITARA ed altri. – Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (923).
- SCHIFANI ed altri. – Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (938).
- Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (960).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione del Ministro per i beni e le attività culturali.

 - II. Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 4 luglio, dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto (23).

 - RONCHI ed altri. – Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità (786).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (691).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro per le politiche per la famiglia sui relativi indirizzi programmatici.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GASBARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (546).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla situazione dei lavoratori delle aziende che gestiscono i *call center*, con particolare riferimento alle tipologie contrattuali adottate, anche in relazione agli esiti dell'attività di vigilanza svolta in questi ambiti dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).
- BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).
- BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).
- DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).
- BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute in merito ai criteri di nomina dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante integrazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (n. 21).

AFFARI ASSEGNATI

I. Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare:

- Emergenza idrica in Valtellina.

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche concernenti i siti di stoccaggio e lo smaltimento delle scorie radioattive e delle diossine: audizione di rappresentanti della SOGIN e del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (n. 2).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare» (n. 18).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 27 settembre 2006, ore 12,30

Audizione del Direttore del SISMI.
